

Giuseppe Dell'Amico

**Tra politica e pastorale.
I trentacinque anni dell'arcivescovo Vitale
nella diocesi di Pisa (1217-1252)**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

<<http://www.retimedievali.it>>



Firenze University Press

Tra politica e pastorale. I trentacinque anni dell'arcivescovo Vitale nella diocesi di Pisa (1217-1252)

di Giuseppe Dell'Amico

Premessa

Il 7 marzo del 1217, pochi mesi dopo la sua consacrazione, Onorio III (1216-1227) incaricava il cardinale Ugolino di Ostia, legato apostolico per la Lombardia e la Toscana, di indagare «circa electionem ... de ecclesia pisana celebratam»¹: scopo precipuo della legazia era la raccolta dei fondi per l'imminente V crociata, ma la metropoli pisana era priva del suo ordinario da troppo tempo, dopo la morte avvenuta a Roma dell'arcivescovo Lotario², e nel viaggio che si accingeva a compiere Ugolino doveva sostare a Pisa e assicurarsi che il candidato alla successione fosse effettivamente in possesso dei requisiti necessari. Quali? E come si coniuga l'iniziativa di Onorio con le disposizioni del IV Concilio lateranense che affidava ai Capitoli, e solo ai Capitoli cattedrali, l'elezione degli ordinari³? La riserva pontificia, il diritto della Sede apostolica di avocare la nomina dei nuovi vescovi o di ricorrere nella provvista delle sedi alla traslazione degli stessi da una Chiesa particolare all'altra, non era stato messo in discussione da quell'assise, le cui disposizioni si riferivano piuttosto alla partecipazione al collegio elettorale di elementi estranei al Capitolo, né il ricorso all'*inquisitio* rappresentava una novità nella prassi pre- e postconciliare: a Piacenza, nel 1210, il parere dell'inviato di Innocenzo III, Gerardo di Sesso, era stato determinante per l'elezione del vescovo Folco⁴, così come

¹ *Regesta Honorii papae III*, a cura di P. Presutti, Roma 1888-1895, I, n. 407, 9 marzo 1217.

² Lotario, già canonico pisano, fu arcivescovo di Vercelli dal 1205 al 1207 e poi di Pisa fra il 1207 e il 1215; partecipò al IV Concilio lateranense e morì a Roma nei primi mesi dell'anno successivo a quell'assise.

³ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1962, *Concilium Lateranense IV*, costituzione n. 23.

⁴ I. Musajo Somma, *Maior Pars Canonorum. L'elezione del vescovo piacentino Fulco (1210)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 57 (2003), 1, pp. 29-52.

quattro anni dopo quello di Giordano Forzatè e Ugolino di San Giovanni in Monte per quella del prevosto di Modena, Giordano, alla cattedra padovana⁵. Lo stesso Onorio III, con uno dei primi atti del suo pontificato, aveva scritto ai canonici piacentini che, essendo la loro chiesa «sponsi viduata» a causa del trasferimento di Folco nella diocesi pavese, aveva dato incarico all'arcivescovo di Genova di aiutarli a eleggere un presule dotato delle necessarie virtù⁶. In tutti e tre i casi, però, come in altre circostanze, occasione dell'intervento pontificio era stata la *discordia* fra i canonici della cattedrale e altri esponenti del clero cittadino, anch'essi intenzionati a decidere dell'elezione. Ma a Pisa l'elezione esclusivamente capitolare del vescovo faceva parte di una tradizione consolidata, come hanno dimostrato gli studi di Mauro Ronzani⁷; i canonici della primaziale avevano già eletto nel 1216 il successore di Lotario scegliendolo *in gremio capituli* e nel dicembre dello stesso anno una delegazione composta dai canonici Bartolomeo, Gallo e Vitale si era recata a Roma per chiedere conferma dell'elezione⁸. Che cosa aveva indotto il pontefice a negare il suo consenso alla scelta del canonico Ildebrandino? La ricostruzione delle vicende pisane di inizio secolo XIII può aiutarci a comprendere le ragioni dell'incarico conferito a Ugolino di Ostia; l'elezione alla cattedra arcivescovile di Vitale, a sua volta, sarebbe stata in gran parte determinata dall'esito non scontato di quell'indagine.

1. *I rapporti tra Pisa e Roma agli inizi del secolo XIII*

Quando, un anno dopo la morte di Lotario (1215), Ubaldo di Eldizio Visconti decise di avvalersi dell'autorità conferitagli in quanto podestà cittadino per estendere il controllo della famiglia sul giudicato di Torres, molte cose erano cambiate rispetto a quel 1207 in cui il matrimonio di Elena di Gallura con l'altro figlio di Eldizio, Lamberto, aveva portato in dote a quest'ultimo il

⁵ A. Rigon, *Le elezioni vescovili nel processo di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche a Padova tra XII e XIII secolo*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge - Temps Modernes», 89 (1977), pp. 371-409.

⁶ Musajo Somma, *Maior Pars Canoniorum* cit., pp. 34-35. Sulle elezioni vescovili e sui rapporti vescovi-capitoli nei secoli XII e XIII si veda anche M. Giusti, *Le elezioni dei vescovi di Lucca specialmente nel secolo XIII*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 6 (1952), pp. 205-230 e più in generale M. Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell'Italia comunale*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9, *La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986, pp. 99-146.

⁷ Per l'elezione "esclusivamente" capitolare degli arcivescovi di Pisa nel Duecento si veda ancora Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie famigliari* cit., p. 108 e M. Ronzani, *La chiesa cittadina pisana tra Due e Trecento*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*. Atti del convegno, Genova 24-27 ottobre 1984, in «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., 24 (1984), 2, pp. 284-347.

⁸ Archivio Capitolare di Pisa [d'ora in poi ACP], *Diplomatico*, n. 837; si veda anche *Italia Sacra sive de episcopis Italiae*, a cura di F. Ughelli, 2^a ed. a cura di N. Coleti, III, Venezia 1718, col. 424.

titolo di «iudex gallurensis»⁹. Quell'accordo matrimoniale aveva assestato un duro colpo alla politica estera della Sede Apostolica, abituata a considerare la Sardegna parte integrante del *patrimonium beati Petri*; aveva sconvolto i programmi del pontefice nelle cui intenzioni la Gallura sarebbe dovuta andare al cugino Transmundo¹⁰ ed era costata al Visconti la scomunica di Innocenzo III. Ma poiché Lamberto aveva agito come *civis pisanus*, gli ambasciatori del comune non avevano durato fatica a dimostrare l'estraneità della *civitas* alla sua iniziativa: si erano impegnati perché il responsabile «*tantae pravitatis*» si recasse personalmente a Roma per subire le decisioni del pontefice «*super dampnis, iniuriis et expensis, que Transmundus domini pape consobrinus propter hoc negotium est perpessus*»¹¹ e, l'anno successivo, avevano ottenuto la restituzione «*omnium dignitatum, immunitatum et libertatum quas Pisana ecclesia temporibus predecessorum venerabilis fratris nostri Lotharii (...) noscitur habuisse*»¹². Ma nel 1216 Ubaldo, eletto podestà l'anno prima¹³, si era presentato in Sardegna con tutta l'autorità che gli derivava dall'incarico conferitogli e con la connivenza, se non di tutta la classe dirigente pisana, quantomeno dei consoli della Magistratura del Mare. La lettera che Benedetta di Cagliari aveva inviato a Roma nei primi mesi del 1217 lascia pochi dubbi al riguardo: un «Pisanorum consul», giunto in città con molti nobili seguaci, l'aveva costretta, insieme col marito Barisone, a giurare fedeltà perpetua al comune pisano e a riceverne «per vexillum» l'investitura del giudicato; in più, aveva preteso la consegna di un colle sul quale era stato eretto «*munitissimum castrum in dampnum et occupationem non solum terre ipsius, sed totius Sardinie*». E in un secondo momento – si legge nell'amaro resoconto della *iudicessa* – lo stesso «Pisanorum potestas» era sbarcato a Cagliari «*cum maximo exercitu*», si era impadronito del porto e si era arrogato il potere pubblico sul giudicato, in guisa di «*dominus Terre naturalis et iudex*»¹⁴. Insomma, Ubaldo si era impadronito dei luoghi militarmente ed economicamente più rilevanti di Cagliari presentandosi nella veste ufficiale di reggitore del comune. Difficile, a questo punto, scindere la sua responsabilità da quella di quest'ultimo, al quale, non a caso, il pontefice si era rivolto immediatamente perché ritirasse dall'isola gli armati che Ubaldo vi aveva lasciati¹⁵. La situazione era radicalmente diversa da quella prodottasi con l'analoga iniziativa di Lamberto: a essere messi in discussione, questa volta, erano il ruolo tradizionale di Pisa

⁹ D. Scano, *Codice diplomatico delle relazioni fra la S. Sede e la Sardegna*, I, Cagliari 1940, p. XVI. Sulle vicende interne ed esterne pisane tra il 1207 e il 1254 si veda M. Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'età di Federico II*, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, pp. 128-129.

¹⁰ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. XL.

¹¹ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. XL.

¹² P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Torino 1861 (*Historiae patriae Monumenta*, X), n. XIII, p. 312.

¹³ Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II* cit., p. 134.

¹⁴ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. L e Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* cit., doc. XXXV, pp. 329-331.

¹⁵ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. LIV.

come braccio secolare della Chiesa sul mare e insieme lo speciale rapporto che univa la sua diocesi alla Sede apostolica romana.

Proprio il coinvolgimento della città nel recupero delle isole tirreniche, del resto, era stato all'origine di due importanti privilegi concessi dai pontefici ai vescovi pisani: maturata sul finire del secolo XI negli accordi dei rappresentanti cittadini con Gregorio VII (1073-1085) e la contessa Matilde, quella "collaborazione" era stata premiata col conferimento al vescovo Landolfo (1077-1079) dei diritti di legazia e primazia sulla Corsica¹⁶. Più tardi, chiusasi la parentesi della discesa in Italia di Enrico IV (1080), quando i rapporti fra Pisa e Roma si erano raffreddati, al diploma di Gregorio VII si erano aggiunte, complici ancora le *postulationes* di Matilde, la vicaria sulla Sardegna e la concessione a Daiberto del pallio di metropolita.¹⁷ Ma in entrambi i casi, era stato previsto che il rinnovo di quei diritti dovesse essere subordinato al mantenimento del vincolo sacramentale e gerarchico della diocesi con la Sede Apostolica:

quamdiu eadem Pisana civitas episcopum non invasione tyrannica, sed cleri et populi electione canonica per Romani pontificis manus acceperit, quemadmodum Landulphum, Gerardum, et te, charissime frater Daiberte¹⁸.

Daiberto e i suoi successori avevano svolto egregiamente il compito loro affidato di proteggere gli interessi della Chiesa in quella parte del *patrimonium beati Petri*. Ma ora che i rapporti fra Pisa e Roma erano stati compromessi dall'iniziativa di Ubaldo anche il rinnovo di quei privilegi meritava di essere ripensato: la loro conferma in capo a un vescovo "ribelle" e troppo disponibile ad assecondare la politica estera cittadina rischiava di tradursi in un elemento di destabilizzazione dell'equilibrio politico dell'isola. E poi c'erano da considerare le ripercussioni che la spedizione di Ubaldo aveva avuto sui rapporti di Pisa con la sua storica rivale. Genova, infatti, non aveva atteso che si manifestasse l'indignazione di Roma per minacciare ritorsioni contro l'occupazione del cagliaritano e l'accentuarsi della conflittualità latente tra le due città marinare rischiava di compromettere i preparativi del pontefice per il *passagium* in Terra Santa.

Anche la tradizione filoimperiale di Pisa era, infine, motivo di preoccupazione per Onorio. Dopo il grande diploma (1162) di Federico I, che aveva rico-

¹⁶ M. Matzke, *Daiberto di Pisa. Tra Pisa, papato e prima crociata*, Pisa 2002 (Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano», Collana Storica, 54), pp. 46-50. Si veda anche R. Turtas, *L'arcivescovo di Pisa legato pontificio e primate in Sardegna nei secoli XII-XIII*, in *Nel IX centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa. Atti del convegno di studi, Pisa 7-8 maggio 1992*, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e S. Sodi, Pisa 1995; M. Ronzani, *Pisa tra Papato e Impero alla fine del secolo XI: la questione della Selva del Tombolo e le origini del monastero di S. Rossore*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, a cura di G. Rossetti, I, Pisa 1991, p. 182 e M. Tirelli Carli, *La donazione di Matilde di Canossa all'Episcopato pisano*, in «Bollettino storico pisano», 46 (1977), pp. 139-151.

¹⁷ Matzke, *Daiberto di Pisa* cit., pp. 75-81.

¹⁸ *Patrologia Latina*, 151, coll. 330 sgg. (n. 51) e Matzke, *Daiberto di Pisa* cit., p. 49.

nosciuto al comune il diritto all'esercizio autonomo della giustizia, all'attività normativa e all'elezione di magistrature proprie¹⁹, a ogni discesa in Italia di un nuovo pretendente al titolo imperiale, Pisa era stata beneficiata di nuovi privilegi che ne avevano confermato i diritti e le conquiste territoriali ottenute; l'ultimo in ordine di tempo, la *Conventio cum Pisanis* di Ottone IV (1210), ne aveva addirittura sancita la supremazia nel commercio con le isole tirreniche, chiamando a raccolta contro Genova gran parte delle città toscane, più i vescovi di Luni e Volterra e i marchesi della Lunigiana e del Monferrato²⁰. Per cui nel 1216, l'anno della successione alla cattedra pisana e degli ultimi tentativi di Ottone di reimpadronirsi del titolo imperiale, l'ultima cosa di cui la Chiesa aveva bisogno era proprio di un vescovo troppo sensibile alle aspirazioni di conquista della classe dirigente cittadina.

2. Vitale da canonico a vescovo (1203-1217)

Letta così alla luce dei deteriorati rapporti fra Pisa e Roma agli inizi del secolo XIII, la mancata successione di Ildebrandino a Lotario sembra essere stata la risposta a una scelta del Capitolo considerata non in linea con le direttive di politica estera della Sede Apostolica romana; una tesi suggerita già da Mauro Ronzani nel saggio su *Pisa nell'età di Federico II*, dove si prospetta la possibilità che quel canonico fosse in stretti rapporti di "familiarità" con la consorteria dei Visconti²¹. Per quali vie si giunse, però, dalla sconfessione di

¹⁹ MGH, *Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, a cura di L. Weiland, t. I, Hannover 1893, n. 205, pp. 282-287. Sull'importanza del diploma federiciano del 1162 per il riconoscimento alla *civitas* dei primi diritti giurisdizionali si veda G. Rossetti, *I caratteri del politico nella prima età comunale. Due modelli a confronto: Pisa e Milano*, in «Bollettino storico pisano», 70 (2001), pp. 53-63.

²⁰ MGH, *Legum* cit., t. II, 37, p. 44-45: «Dominus Otto Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus convenit et promisit Bandino Burgundi, Bulso quondam Petri Albithonis et Bonacurso Henrici Canis, pro Gottifredo Vicecomite Pisanorum potestate, pro civitate Pisana et comuni Pisano recipientibus, quod faciet ita, quod castrum Bonifatii ab hodie ad festum omnium sanctorum proxime venturum dabitur libere in potestatem rectoris vel consulum Pisanorum ad faciendum inde quicquid facere voluerit vel voluerint absque alicuius contradictione; vel ipsum castrum Bonifatii penitus destrui faciet, nullo hedificio ibi remanente; vel, si neutrum istorum facere poterit, ut dictum est, ponet civitatem Ianue et omnes homines ipsius civitatis et fortie et districtus atque riverie Ianue in bannum imperii, et de banno non extrahet, donec castrum Bonifatii datum fuerit Pisanis vel destructum fuerit, ut dictum est (...). Et quod precipiet (...) episcopo Lunensi, consulibus vel rectoribus Pontremolensibus et marchioni Malaspine et omnibus rectoribus locorum Lunisciane et capitaneis Versilie et Garfagnane et consulibus Luce et potestati Pistorii et Florentinis consulibus et episcopo Vulterrano et rectori Vulterre, quod ab hinc in antea non offendent nec offendi facient aut permittent seu patientur offendi civitatem Pisanam (...), immo adiuvabunt Pisanos cum tota eorum fortia contra Ianuam ad castrum Portusveneris capiendum».

²¹ Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II* cit., p. 137, nota 26. L'ipotesi dell'autore, più che su riscontri oggettivi, è formulata in base all'assonanza dei nomi Ildebrandino e Bandino di due canonici pisani contemporaneamente presenti in Capitolo. Di un «Ildebrandus filius vicecomitis Amiti» si parla, infatti, in due documenti del 1204 e del 1208 (ACP, *Diplomatico*, nn. 783 e 802), mentre il *Bandinus* di Ildebrando Roberto, che Ronzani identifica col cappellano di San Filippo dei Vi-

quella scelta, all'elezione di Vitale? Furono i titoli accademici e l'esperienza maturata negli anni del canonicato a fare di lui il candidato ideale alla cattedra pisana, oppure l'attenzione di Onorio si fissò anche su altre qualità ritenute in quel momento necessarie?

L'epitaffio che il nipote Guido volle scolpito sulla tomba dello zio²² disegna, in effetti, il ritratto di un esponente della nobiltà locale avviato ben presto alla carriera ecclesiastica, studente a Parigi e poi a Bologna e quindi colto e ferrato *in utroque iure*. Si tratta, però, di un'esperienza condivisa da molti vescovi del tempo, come dimostrano alcuni contributi recenti: una tappa obbligata, fra XII e XIII secolo, per chi aspirasse a una carriera ecclesiastica da spendere ai vertici delle istituzioni locali²³. E, comunque, di un percorso che altri in Capitolino avevano portato a termine con successo: i canonici Bartolomeo e Roberto, per esempio, il primo dei quali, nel 1215, era stato anche chiamato a ricoprire l'importante ufficio di arciprete e si presentava dunque all'appuntamento elettorale come il "naturale successore" di Lotario. In ogni caso, la sicura fedeltà a Roma, unita alla conoscenza della realtà locale, costituiva, in quegli anni, una qualità altrettanto importante, per l'ascesa alla dignità vescovile, del possesso di un titolo accademico: i casi del prevosto di Modena, Giordano, descritto da Antonio Rigon nel saggio sulle elezioni vescovili a Padova tra XII e XIII secolo²⁴, o quello di Fulco a Piacenza, proposto da Ivo Musajo Somma²⁵, sono

sconti, fu diacono fra il 1194 e il 1221 (ACP, *Diplomatico*, nn. 706, 836, 851). Lo "slittamento" di Ildebrandino in Bandino, tuttavia, se non si può escludere a priori, ci sembra poco probabile.

²² L'epitaffio del nipote Guido, ricostruito da O. Banti in *Monumenta epigraphica pisana saeculi XV antiquiora*, Pisa 2000, n. 82, pp. 66-67, rappresenta una delle poche fonti coeve cui è possibile attingere per ricostruire, nelle sue grandi linee, la vicenda personale e politica di Vitale. È anche l'unica che ci fornisce le informazioni relative agli anni della giovinezza e della formazione e sarà utilizzata come traccia nella "costruzione" di questo nostro lavoro. Eccone il contenuto: «[CUM TRIBUS ET PENTA DECIES TUNC MILLE DUCENTA] / [TEMPORA CURREBANT DOMINUM QUEM CONCIPIEBAT] / [ECCLESIE PRESULES LACRIMAS DEDUCITE LUCTUS] / [SOLVITE VITALEM MECUM DEPLANGITE CUIUS] / [ARDUA VITA FUIT VIVENDI FORMULA RECTA] / [SANGUINE CLARUS ERAT SED MORUM LAMPADE MAIOR] / [INGENUOS PRECESSIT AVOS DE FONTE SOPHIE] / [PARISIIS POTAVIT AQUAS QUAS PRODIGUS IMBER] / [INDE BONONINOS LARGE DIFFUDIT IN AGROS] / [PISANAS ITA POTAVIT OVES ITA PREFUIT IPSIS] / [UT PARITER PRODESSET EI O SECUA NOSTRA] // [DICITE SI] SIMILEM NOSTRO VIDISTIS IN EVO / [PRESIDI]UM CLERI DUX PACIS AMATOR HONESTI / [QUA]S INVENIT OPES A SACRA SEDE RECEPTUS / [P(ro)VID]US INMENSO PATER AUGMENTAVIT ACERVO / [PAUPE]RIBUS CO(m)PASSA FUIT PIA DEXTERA PATRIS / [Q]UANT(us) ERAT PAT(er) ISTE PUTAS DU(m) TRANSIT EQUOR / [I]NCLITA PRIMATIS OSTENDENS CORNUA SARDIS / [DENIQUE TURRIS ERAT NULLO CONCUSSA PAVORE] / [METRA NEPOS GUIDO TUUS O PATER ISTA TIBI DO]».

²³ Si veda, per Siena e il vescovo Bonfiglio (1215-1253), il cui vescovato coincise quasi esattamente con quello di Vitale, M. Pellegrini, *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma 2004 (Italia sacra, 78), pp. 95-174; per il vescovo di Imola Mainardino, G. Rabotti, *Maynardinus Imolensis episcopus*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secc. IX- XIII)*. Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia, Roma 5-9 settembre 1961, Padova 1964 (Italia sacra, 5), II, pp. 409-418; per Guidotto di Mantova, G. Gardoni, "Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus". *Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231-1235)*, in *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*, Verona 2000 («Quaderni di storia religiosa», 7), pp. 131-188.

²⁴ Rigon, *Le elezioni vescovili* cit., pp. 385-393.

²⁵ Musajo Somma, *Maior Pars Canonicorum* cit., pp. 29-52. Nello stesso articolo, si veda il caso analogo, ascrivibile ai primi anni del pontificato di Onorio III, del vescovo Vicedomino, pp. 33-38.

entrambi una dimostrazione di quanto potessero pesare, in certe situazioni, più che la qualifica di *magister*, la frequentazione di certi ambienti e la fiducia del pontefice. Nel nostro caso, nessuna testimonianza ci autorizza a credere che Vitale abbia fatto parte di qualcuna delle “famiglie cardinalizie” che si andavano allora formando²⁶, ma i suoi titoli di studio non dovettero pesare sulla scelta di Onorio più di quanto poterono altre sue supposte qualità.

Anche l'esperienza maturata negli anni del canonicato merita una riflessione. Sappiamo, da alcuni documenti del primo secolo XIII, che l'ingresso in Capitolo di Vitale avvenne al più tardi nel 1203²⁷; che l'anno successivo il suo nome compare in una *concessio feudi* dei canonici pisani insieme alla qualifica di «subdiaconus et magister»²⁸ e che tra il 1204 e il 1206 fu testimone o partecipe di alcuni atti compiuti dai canonici direttamente o dall'arcivescovo Ubaldo²⁹. Negli anni successivi lo troviamo menzionato nei documenti pisani solo il 31 marzo 1210, ma nel 1214 un *impedimentum canonicum* di Lotario ci dice che in quell'anno Vitale venne proposto dal Capitolo come pievano di Calci³⁰. Nel 1216, finalmente, fece parte, insieme ai canonici Bartolomeo e Gallo, della delegazione pisana incaricata di sottoporre al pontefice la scelta di Ildebrandino come successore di Lotario³¹. Ma i dati sono tutti qui e non sono sufficienti per attribuirgli un ruolo di primo piano all'interno del corpo canonico: lo spoglio degli atti dell'Archivio Capitolare fra il 1203 e il 1217 dimostra, del resto, che gli esecutori e i testimoni degli atti più importanti del Capitolo furono, in quegli anni, il già citato Bartolomeo e con lui i diaconi Gallo e Marignano; con una frequenza minore ricorrono i nomi del prete

²⁶ Sulle famiglie cardinalizie nella prima metà del Duecento si veda A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e “familiae” cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova 1972.

²⁷ Si veda *Register Papst Innocenz' III*, VI, a cura di O. Hageneder, J.C. Moore e A. Sommerlechner, Wien 1995, n. 110.

²⁸ ACP, *Diplomatico*, n. 783.

²⁹ Archivio Arcivescovile di Pisa [d'ora in poi AAP], *Mensa*, reg. 1, f. 2, 45v-46r (Vitale compare fra i canonici ai quali viene chiesto di pronunciarsi sulla concessione al diacono Guido e ai frati dell'eremo di Palmiolo della facoltà di costruire un oratorio in onore della Vergine); ACP, *Diplomatico*, n. 703 (Vitale figura fra i canonici pisani in un atto costitutivo di feudo a favore di Ildebrandino e Bandino Familati); n. 789 (Vitale è presente all'elezione dell'Operaio del battistero, Bertolotto vinario); n. 793 (Vitale, canonico e suddiacono della chiesa di Santa Maria Maggiore di Pisa, per la stessa chiesa e canonica e per ordine del Capitolo, prende possesso di tre pezzi di terra, posti in Grumolo, nelle vicinanze della stessa chiesa e già allivellati a Raimondo del fu Ranieri).

³⁰ Archivio di Stato di Pisa [d'ora in poi ASPi], *Diplomatico S. Martino*, 1211 marzo 30; *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII*, I, 1201-1238, a cura di N. Caturegli, Roma 1974 (Regesta Chartarum Italiae, 37), n. 64 e F. Mattei, *Ecclesiae Pisanae Historiae*, Lucca 1768, *Appendix Monumentorum*, n. XXVII. Si tratta, probabilmente della pieve dei Santi Giovanni e Ermolao che sorse sul luogo di una precedente chiesa denominata «S. Maria ad Curtem» appartenente al vescovo di Pisa. L'arcivescovo Daiberto (1088-1099) l'aveva dotata di un chiostro e di terre appartenenti alla Mensa arcivescovile, elevandola, contemporaneamente, allo status di pieve con una circoscrizione comprendente, all'incirca, 18 chiese. Si veda E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze 1833-1846, voce *Calci*; e da ultimo M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi, *Il sistema pievano della diocesi di Pisa dall'età carolingia all'inizio del XIII secolo*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 58 (2004), pp. 391-431, in particolare 415-417.

³¹ ACP, *Diplomatico*, n. 837; *Italia Sacra* cit., col. 424.

Ventura e del suddiacono Gaetano³², mentre il ruolo di Vitale, se si eccettua l'episodio della *postulatio* a Onorio, sembra essere stato, tutto sommato, un ruolo secondario.

Infine, il prestigio che poteva derivargli dalla nomina a pievano di Calci deve essere opportunamente ridimensionato. Sappiamo, infatti, che quella pieve era una delle più importanti fra quelle appartenenti alla diocesi pisana e sembra dimostrato che, col consenso dei canonici, veniva quasi sempre affidata a esponenti del clero che potevano contare sul favore dell'arcivescovo³³. Ma nel 1214 l'assegnazione di quella prebenda a Vitale venne duramente contestata da Lotario, nella sua veste di responsabile della chiesa locale: la chiesa di Calci – si legge a questo proposito nell'*impedimentum* – era una chiesa regolare che obbligava il titolare a «promittere residentiam (...) et per seipsum gerere curam animarum et facta ecclesiae ministrare», mentre lui, Vitale, era invece «clericus secularis» e quindi «recipiendo plebem renunciabat canonicae». Di fronte alle contestazioni dell'interessato, l'arcivescovo aveva appellato al papa e sospeso il giudizio, ma non risulta che Vitale abbia mai ricoperto quell'ufficio.

Così si torna al ruolo svolto nella vicenda da quelle altre “qualità” di cui si parlava all'inizio, le quali, esclusa la possibilità che la scelta di Vitale sia stata determinata solo dai titoli accademici o dall'esperienza maturata negli anni del canonicato, non possono che ricondursi alla sua estraneità a quelle consorterie cittadine che più avevano profittato delle spedizioni sarde dei Visconti. Si tratta di un'ipotesi che andrebbe meglio verificata in mancanza di notizie certe sulle origini familiari³⁴, ma una lettera inviata da Roma cinque anni dopo la consacrazione suggerisce che questi e non altri dovettero essere i motivi dell'elezione. Rimproverando all'arcivescovo di non aver impedito che i pisani rinnovassero l'incarico podestarile allo scomunicato Ubaldo Visconti, Onorio III esprimeva così il rammarico per il “tradimento” perpetrato ai danni della chiesa, «non sine scrupulo, forsitan, societatis occultae»:

Si ad tribunal mentis accesseris et ante te statueris temetipsum, (...) nunquid non te tua conscientia condemnabit et iudicabit non tantum Ecclesiae Dei membrum inutile, verum etiam putridum et ob hoc ab ea merito abscidendum, qui oblitus fidelitatis exhibitae nobis et sacrosantae Romanae Ecclesiae in susceptione pallii praestito corporaliter iuramento, filium Belial Ubaldum in iniquitate patentem, perfidum et Dei Ecclesiae inimicum, traditumque cum complicitibus et fautoribus suis propter multiplices et graves ejus excessus in Apostolicam sedem commissos in carnis interitum Sathanae, permisisti, ne fecisti dicamus verius in Pisanae civitatis potestatem assumi?³⁵.

³² ACP, *Diplomatico*, anni vari.

³³ Si veda N. Caturegli, *Regesto della chiesa di Pisa*, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae, 24), nn. 269 e 498.

³⁴ Sia l'Ughelli (*Italia Sacra* cit., col. 424) che il Mattei (*Ecclesiae Pisanae Historiae* cit., I, pp. 257-258) sostengono l'appartenenza di Vitale a una famiglia dell'antica aristocrazia consolare, dei Marzi il primo e dei Gaetani il secondo, ma, per quanto accurate siano state le ricerche effettuate, non è stato possibile trovare alcuna prova sicura di simili affermazioni.

³⁵ *Italia Sacra* cit., col. 428.

E dopo avergli ricordato che la sua elezione era avvenuta nonostante l'opposizione di molti membri del capitolo, aggiungeva:

Utinam saperes et intelligeres, ac novissima providens non haec ei retribueres, quae te creavit et ad tantum provexit apicem dignitatis, quae quoque nunc dicere de te potest, filium enutrivi et exaltavi, ipse autem me contemnit et spernit³⁶.

I «multiplices et graves ejus excessus» di cui parlava Onorio nella lettera del 1223 erano, naturalmente, quelli commessi da Ubaldo in terra di Sardegna e la candidatura di Vitale, che aveva suscitato dubbi e resistenze nei membri del Capitolo, era prevalsa per l'interessamento della Sede Apostolica che l'aveva sostenuta in vista di due precisi obiettivi: l'opposizione forte all'egemonia politica dei Visconti e il rinnovo della collaborazione fra Pisa e Roma per la salvaguardia dei territori d'oltre mare del *patrimonium beati Petri*.

3. *Gli anni dell'episcopato (1218-1252)*

3.1. *Il sostegno alla politica sarda dei Visconti e il rapido deterioramento dei rapporti con Roma*

Promosso, dunque, alla dignità arcivescovile da Onorio III, che pochi mesi dopo l'elezione³⁷ gli rinnovava anche i diritti di primazia e legazia sulla Sardegna³⁸, Vitale si dimostrò tutt'altro che un fedele esecutore dei mandati apostolici. Già nei primi mesi del 1218, il tentativo di Ubaldo Visconti di legittimare, attraverso il matrimonio con Benedetta di Massa, il controllo militare e politico dei territori conquistati mise a dura prova la sua fedeltà alle direttive della curia romana, dimostrando a quale dei due contendenti sarebbero andate in futuro le simpatie dell'arcivescovo. Si ricorderà, a questo proposito, che nel dicembre del 1217 i rappresentanti dei comuni pisano e genovese, riuniti a Genova dal cardinale Ugolino di Ostia, si erano impegnati a restituire alla Sede di Pietro tutti i territori sardi occupati in seguito alla spedizione militare di quell'anno³⁹. Ma pochi mesi dopo quell'incontro e proprio all'indomani del solenne giuramento che i rappresentanti del comune avevano reso in Laterano, l'esercito pisano aveva portato un ennesimo attacco all'autonomia del giudicato cagliaritano, costringendo Benedetta di Massa a promettere «quod prefatum Ubaldum in virum reciperet, et castra sua, immo Ecclesiae Romanae ad quam principaliter pertinere noscuntur, assignaret eidem»⁴⁰. Si

³⁶ *Italia Sacra* cit., col. 429.

³⁷ La presenza in Pisa di un nuovo arcivescovo «eletto» è documentata a partire dal 24 luglio 1217. Si veda *Regesta Honorii papae III* cit., n. 672.

³⁸ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. LX (Laterano, 8 febbraio 1218).

³⁹ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. LIV.

⁴⁰ Scano, *Codice diplomatico* cit., docc. LXVI e LVII, LIX, LX.

trattava dell'ennesima violazione dei diritti feudali della Chiesa, resa tanto più intollerabile in quanto accompagnata dall'espropriazione di alcune roccaforti strategicamente importanti detenute dalla *iudicessa* e da una palese dimostrazione, da parte del podestà cittadino, di non voler tenere in alcun conto gli accordi di Genova del 1217. La reazione di Onorio era stata, quindi, immediata e, al termine di una lunga lettera indirizzata «consulibus et populo Pisanis», il pontefice aveva dettato le condizioni per una soluzione pacifica della crisi: ritiro immediato degli armati dall'isola e, in caso di rifiuto a obbedire, confisca dei loro beni da parte del comune pisano. Con la stessa lettera Onorio III avvertiva Vitale di prepararsi a fulminare la scomunica contro le «principales personas, videlicet consules et consiliarios civitatis vestre», che avevano partecipato all'impresa e a lanciare l'interdetto sulla città se questa non avesse cambiato la sua politica in Sardegna⁴¹. Ma l'arcivescovo aveva completamente ignorato le richieste pontificie: aveva aderito così strettamente agli interessi cittadini da ignorare, in nome del patriottismo comunale, le minacce e i fulmini del pontefice e in questo modo aveva finito col rendersi partecipe dell'iniziativa. Di qui la revoca dei diritti di primazia e legazia sulla Sardegna conferitigli pochi mesi prima e affidati ora ai cappellani pontifici Ugone e Orlando⁴², ai quali si dava anche il mandato di sciogliere Benedetta di Massa dal giuramento prestato e di dichiarare «inanes et irritas» tutte le concessioni eventualmente effettuate.

La solidarietà tra la dirigenza politica ed ecclesiastica della città, evidente nel rifiuto di Vitale di ottemperare alle istruzioni impartitegli, non fu comunque intaccata dalla privazione dei privilegi pontifici e continuò, negli anni seguenti, senza significative interruzioni. Proprio la elezione, nel 1223, del nuovo podestà cittadino fu anzi motivo di nuovi contrasti col pontefice. Dopo la svolta del 1220, quando i reggitori del comune avevano dato l'impressione voler prendere le distanze dalle iniziative di Ubaldo, non riconoscendone i debiti contratti, «nomine eiusdem communitatis», per le spedizioni sarde effettuate, Onorio III si attendeva, infatti, dalla elezione di quell'anno un segnale forte della volontà dei pisani di impostare su basi nuove la loro politica in Sardegna. Invece Ubaldo era stato eletto per la seconda volta, perché Vitale aveva colpevolmente abdicato al compito di nominare degli *electores* che non fossero “complici e fautori” della politica aggressiva dei Visconti:

⁴¹ «Mandamus, quatenus infra octo dies post susceptionem presentium, nuntios vestros et litteras in Sardiniam destinantes, prefatum Ubaldum et omnes alios cives vestros ab impugnatione predictae terre, excusatione ac dilatione cessantibus, revocetis, nec amplius propter hoc illuc redire sinatis <ediz. Scano sinitis> qui nisi infra viginti <ediz. Scano viginti> dies postquam presentes litteras receperitis terram exiverent memoratam, illos, sicut ad vos pertinet puniatis». Così Onorio III con lettera del 19 agosto 1218, e poco dopo aggiungeva: «Nos enim Venerabili fratri nostro (...) Archiepiscopo vestro, nostris damus litteris firmiter in preceptis, ut nisi infra prescriptos terminos curaveritis efficere quod mandamus, ipse ex tunc in principales personas, videlicet consules et consiliarios civitatis vestre, excommunicationis, et in Civitatem ipsam interdicti sententias, appellatione remota, non differat promulgare» (Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. LXIII).

⁴² Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. LXIV, 22 agosto 1218.

nec sufficit si ad excusandas excusationes in peccatis forsitan dixeris, quod tu illum nequaquam elegeris, sed potius electores, qui elegerunt eumdem cum tibi de providendo rectore, seu potestate [in] civitate Pisana libera fuit tributa facultas, et illis potuisses electoribus inhiere, ne praedictum eligerent reprobum⁴³.

Posto di fronte all'alternativa di dover scegliere fra la fedeltà a Roma e la tutela degli interessi cittadini, l'arcivescovo non aveva avuto dubbi al riguardo e, pur sapendo di sfidare in questo modo l'autorità del pontefice, si era schierato una seconda volta dalla parte di questi ultimi.

Anche la visita pastorale sarda del 1235 fu motivo di contrasti fra Gregorio IX e Vitale. In altri momenti quell'*expeditio ultramarina* si sarebbe giustificata coi diritti di primazia e legazia sulla Sardegna che, fin dal tempo del vescovo Daiberto (1088-1099)⁴⁴, erano regolarmente riconosciuti agli arcivescovi pisani. Il diploma che Urbano II aveva rilasciato al vescovo crociato, infatti, era stato concesso *ad sedem*⁴⁵ e puntualmente rinnovato a ogni nuova elezione pontificia. Lo stesso Vitale ne era stato investito da Onorio III, salvo esserne privato, come abbiamo visto, in seguito agli avvenimenti del 1218. Ma Gregorio IX, che come legato apostolico per la Tuscia aveva svolto un ruolo determinante nella pacificazione del 1217, non aveva inteso rinnovare quei diritti quando, dieci anni dopo, era succeduto a Onorio. Nessuna conferma del privilegio, infatti, era giunta a Pisa dopo il 21 marzo del 1227, giorno della consacrazione in Laterano del nipote di Innocenzo III, mentre per l'arcivescovo era di primaria importanza potersi recare in Sardegna. Nel 1231, infatti, con la morte del vecchio e detestato podestà, il comune era diventato «tutor mundualdus atque defensor» di tutti i suoi beni «specialiter in toto regno Kallaritano», come previsto dal suo testamento⁴⁶, e subito dopo si era riaccesa la lotta tra «Conti» e Visconti per la conquista di nuove posizioni nel comune e il controllo politico dell'isola. In questa situazione, una visita pastorale in Sardegna, con il suo contorno di apparato e di armati, poteva servire, oltre che a rinnovare il prestigio della diocesi, a comporre i dissidi che travagliavano la vita cittadina e a stabilizzare i rapporti di forza nell'isola. Così nell'estate del 1234 Vitale si era recato a Roma per chiedere direttamente al pontefice che gli fossero concesse «sub certa forma, litteras apostolicas» che attestassero il riconoscimento dei diritti di legazia sulla Sardegna e ne autorizzassero l'esercizio⁴⁷. Ma Gregorio IX si era mostrato

⁴³ *Italia Sacra* cit., col. 428.

⁴⁴ Su Daiberto, oltre ai già citati Matzke, *Daiberto di Pisa*, e Turtas, *L'arcivescovo di Pisa*, si vedano anche M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi, *I vescovi di Pisa dall'età carolingia all'inizio del XIII secolo*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 58 (2004), 1, pp. 3-28 (in particolare le pp. 13-14), e C. Violante, *Cronotassi dei vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all'inizio del secolo XIII. Primo contributo a una nuova «Italia Sacra»*, in *Miscellanea G.G. Meersseman*, I, Padova 1970 (*Italia sacra*, 15), pp. 3-56.

⁴⁵ Sull'argomento si veda Turtas, *L'arcivescovo di Pisa* cit., p. 228.

⁴⁶ Archivio di Stato di Firenze, *Dipl. Cisterciensi*, 1238 gennaio 27. Si veda anche Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II* cit., p. 163.

⁴⁷ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. CVI e Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* cit., n. 55.

poco convinto della fedeltà del presule alla causa della Sede apostolica, aveva tergiversato e alla fine lo aveva congedato con una formula ambigua: gli aveva confermato la volontà di conservare «iura ipsius ecclesiae illibata»⁴⁸, ma gli aveva fatto capire che per l'opposizione di alcuni prelati sardi non era in grado di prendere una decisione immediata⁴⁹; pertanto gli aveva concesso licenza di tornarsene in sede «cum nostre gratie plenitudine». La risposta del pontefice si collocava sulla linea inaugurata da Innocenzo III, per il quale l'esercizio del potere di legazia sarebbe stato legittimo solo quando i prelati pisani si fossero recati nell'isola «auctoritate nostra»⁵⁰, ma era formulata in modo tale da indurre in errore, là dove si legge che il papa non vuole impedire che l'arcivescovo «libere utatur iure suo»⁵¹. E, forse basandosi su un'interpretazione di comodo, Vitale, quello stesso anno, si era recato nell'isola.

Della spedizione e della visita pastorale di cui fu protagonista ci informa un documento redatto in città, «in curia publica appellationum», dal quale risulta che il 16 dicembre del 1234 il presule si trovava già in «terra Sardiniae»⁵²: non conosciamo il giorno preciso della partenza, né con quale contorno di dignitari e armati fosse giunto nell'isola, ma quel che è certo è che dovette soggiornarvi almeno fino al 25 marzo 1235, quando la sua presenza viene registrata in Oristano, presso la locale sede arcivescovile⁵³. Sembra che vi si fosse recato per ricevere dall'arcivescovo di Arborea la donazione della chiesa di San Marco dei Pisani, sita «in villa de Finalecto, prope pontem fluminis de Aristano», che da allora in poi sarebbe dipesa da quella pisana di Santa Croce⁵⁴, e, cosa per noi significativa, che vi avesse ricevuto un'accoglienza talmente riguardosa da far ritenere che il giudicato fosse già allora sotto il controllo pisano. L'altra tappa sicura della visita fu il giudicato di Torres dove però, per quanto ne sappiamo, fu accolto e riconosciuto come primate soltanto dai vescovi di Bosa e Ampurias, prontamente ripresi dal loro metropolita, Opizio. Costui infatti, forse per organizzare una resistenza più compatta nei confronti della visita di Vitale, aveva programmato per quell'anno 1235 di tenere il concilio della sua provincia ecclesiastica, al quale i due suffraganei, «licet iuramento (...) astricti», non avevano partecipato. Il pretesto era stato quello di dover accogliere il presule, ma l'atto di disobbedienza era stato prontamente denunciato dal metropolita che aveva informato Gregorio del comportamento dei due vescovi⁵⁵. Di qui due lettere del 1° e 6 ottobre 1235, indirizzate «Priori

⁴⁸ Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* cit., n. 55.

⁴⁹ «Gregorius IX capitulo et clero pisanis significat se petitionibus archiepiscopi pisani, postulantis super iuribus et honoribus in insula Sardiniae a romanis pontificibus ecclesiae pisanae concessis, ad archiepiscopos, episcopos et clerum eiusdem insulae sub certa forma litteras apostolicas sibi dari, intendere, sed praelatis Sardiniae non posse iustitiam denegare»: *Les registres de Gregoire IX*, a cura di L. Auvray, Paris 1896-1907, I, 19 luglio 1234, n. 2035.

⁵⁰ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. XXVI.

⁵¹ Si veda *supra*, nota 47.

⁵² *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 181.

⁵³ Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* cit., n. 112.

⁵⁴ Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* cit., n. 54.

⁵⁵ Scano, *Codice diplomatico* cit., doc. CXII.

nocerino subdiacono suo» e «Archiepiscopo Pisano», con le quali il pontefice da una parte incaricava il legato apostolico di intimare al vescovo di Bosa di recarsi a Roma per rendere conto del suo operato e dall'altra rimproverava Vitale perché «sine speciali mandato nostro contra antiquam et approbatam consuetudinem legationis officium usurpasti»⁵⁶. L'irritazione che traspare dalle parole del pontefice dimostra che negli ambienti della diplomazia romana l'iniziativa del presule pisano era stata considerata alla stregua di una vera e propria intrusione nella politica estera della Sede apostolica. Ma, a ben vedere, Vitale non sembra aver meritato il rimprovero di Gregorio: se si tiene conto della documentazione prodotta, egli si era presentato in Sardegna non come legato, ma come primate, ricorrendo ad un accorgimento di cui si sarebbe servito, trent'anni dopo, anche il suo successore.

La contestata vicenda dell'*expeditio ultramarina* ebbe anche uno strascico nel dicembre dello stesso 1235, in occasione della sosta che il legato apostolico, priore di Nocera (quello stesso che era stato incaricato di comunicare al vescovo di Bosa l'ordine perentorio di recarsi a Roma), fece a Pisa, durante il viaggio che l'avrebbe portato in Sardegna. La notizia è contenuta in una lettera di Gregorio IX con la quale il pontefice accusava l'arcivescovo pisano di essere stato l'ispiratore di una grave scelleratezza⁵⁷. Vi si legge, infatti, che l'arrivo a Pisa del legato era stato preceduto da un incontro di Vitale con alcuni membri della spedizione ai quali era stato vivamente raccomandato che il priore non entrasse in città, «minando quod, contrarium faciens, damna et iacturas a Pisanis reciperet». Il messaggio di cui l'arcivescovo si era fatto portavoce era, dunque, che l'orgoglio ferito della città, privata da poco dei suoi diritti di legazia sulla Sardegna, poteva creare una situazione pericolosa per

⁵⁶ Scano, *Codice diplomatico* cit., docc. CXII-CXIV.

⁵⁷ Anche in questo caso, vale la pena di riprodurre per intero la lettera del pontefice all'arcivescovo, perché indicativa della gravità delle accuse che gli venivano mosse. «Archiepiscopo Pisano. Mirari quamplurimum cogimur et moveri, quod, sicut dilectus filius prior Nocerinus, subdiaconus noster, in Sardinia et Corsica Apostolice Sedis legatus, sua nobis con[questione] monstravit, nuntios ipsius, ad te eiusdem parte transmissos, minus honeste recipiens, et te legatum Sardiniae tantummodo asserens, [eidem] ne ad civitatem pisanam accederet, minando quod, contrarium faciens, dampna et iacturas a Pisan[is] reciperet, interdicere presumpsisti. Et, licet idem, Pisas accedens, nullum ibi, exceptis consanguineis et fautoribus tuis, invenerit, qui ei dedecus et injuriam irrogarit, ipsi tamen, armata manu ad eius hospitium accedentes, lapides super illud de nocte proicere, ac famulos et clericos suos in strata publica capere presumpserunt. Ceterum, pluries requisitus ut ei passagium prestares in Sardiniam profecturo, te respondisti hoc facere non debere, nisi super hoc mandatum reciperes a Sede Apostolica speciale; et quanquam legatos Sedis Apostolice honorifice tractare et in suis adiuvare necessitatibus iuramento tenearis astrictus, tu tamen, proprie salutis et divini timoris inmemor, in contrarium facere, et, ponens in tua gloria maculam, procurationes ei denegare minime dubitasti; non attendens quod illud tibi ad offensam Sedis Apostolice sufficere debuit, quod in Sardinia, a nobis licentia non abita vel petita, presumpsisti legationis officium exercere. Verum, cun id non possimus, sicut nec debemus, sub dissimulatione transigere, presentium tibi auctoritate districte precipiendo mandamus quatenus super eo quod, sine speciali mandato nostro, contra antiquam et approbatam consuetudinem, in Sardinia legationis officium usurpasti, et premissis iniuriis legato predicto illatis, usque ad initium Quadragesime proxime venture, quod tibi pro peremptorio termino assignamus, responsurus et recepturus pro meritis, nostro te conspectui personaliter representes: alioquin extunc a pontificali officio noveris te suspensum»: *Les registres de Gregoire IX* cit., 13 dicembre 1235, n. 2865.

l'incolumità del legato e del suo seguito; che non si poteva escludere che una folla minacciosa attendesse il loro arrivo presso le porte della città e che nell'interesse della missione era preferibile per tutti che si soggiornasse altrove. Le cose però erano andate diversamente, perché, avendo il legato ignorato l'avvertimento, «nullum ibi [*in città*] exceptis consanguineis et fautoribus tuis [*di Vitale*], invenerit qui ei dedecus et injuriam irrogarit»: il risentimento e il pericolo di un'aggressione da parte dei cittadini, in altre parole, non erano mai esistiti, anzi proprio i familiari dell'arcivescovo, lamentava Gregorio, «armata manu ad eius [*del legato*] hospitium accedentes, lapides super illud de nocte proicere [*ac*] famulos et clericos suos in strata publica capere presumpserunt». La responsabilità dell'aggressione al nuovo rappresentante della Sede apostolica in Sardegna, per il pontefice, ricadeva quindi su Vitale: per questo gli ordinava di pagare «expensas quas idem legatus Pisis fecisse dinoscitur et tam in passagio quam in aliis usque in Sardiniam est factururus» e di comparire a Roma entro l'inizio della prossima Quaresima, pena la sospensione «a pontificali officio». Se poi Vitale abbia ottemperato a quell'ordine o l'abbia invece ignorato è cosa di cui, a quanto consta, non resta traccia nelle fonti pisane.

Per il quarto decennio del secolo, si possono ipotizzare altri motivi di tensione con la Sede apostolica. L'atteggiamento filovesvo di Pisa e in particolare gli eventi del 1241 devono, infatti, aver inciso profondamente sui rapporti fra Innocenzo IV e Vitale. L'atto di ribellione più eclatante, quello che avrebbe condizionato i futuri rapporti della città con Roma, va ricondotto, in realtà, all'ultimo anno di pontificato di Gregorio IX e alla decisione di convocare a Roma, per l'estate di quell'anno, un Concilio generale della cristianità col compito di scomunicare Federico II. Una lettera del 13 ottobre 1240, indirizzata a Gregorio di Montelongo, ci informa con precisione sui compiti affidati al legato apostolico: si trattava di raccogliere i fondi necessari all'allestimento di una flotta che dal porto di Genova portasse a Roma i vescovi delle città comunali in lotta con l'imperatore, aggirando, per questa via, i rischi di un viaggio via terra. L'operazione, raccomandava Gregorio, doveva essere condotta con discrezione, doveva coinvolgere, oltre al legato, «archiepispos et aliquos prudentes praelatos, fratres predicatores et minores ianuenses (...) quos videris expedire super securitate nauli» e, soprattutto, doveva rimanere segreta perché, «sicut pro certo intelleximus, Fredericus, dictus imperator, adversarius Dei et Ecclesiae, vocationem ipsam quantum potest impedire nititur»⁵⁸. E invece, l'imperatore era venuto a conoscenza delle intenzioni del pontefice e aveva reagito con durezza non solo rifiutandosi di garantire la sicurezza di chi si fosse recato a Roma via terra, ma accordandosi con chi sapeva essergli fedele perché fosse di fatto impedita. Così aveva preso corpo la clamorosa iniziativa delle flotte congiunte pisana e siciliana del 3 maggio 1241 che, al largo della costa tirrenica, intercettata quella genovese che portava a Roma

⁵⁸ *Les registres de Gregoire IX* cit., III, *Littere super apparatu navigii*, n. 5918.

i cardinali convocati a Concilio non esitarono ad attaccarla, catturando 22 delle 27 galee di cui si componeva, più un numero imprecisato di vescovi, cardinali e ambasciatori: alcuni dei quali «ducti fuerunt carcerati in regnum et alii remanserunt Pisis in carceribus»⁵⁹. L'impressione suscitata dall'evento fu fortissima e il pontefice reagì immediatamente con la scomunica e l'interdetto sulla città toscana. Ma le conseguenze dell'una e dell'altro si fecero sentire piuttosto sotto il suo successore: il 22 agosto 1241, infatti, Gregorio IX moriva e, dopo la brevissima parentesi di Celestino IV, saliva al soglio pontificio il genovese Sinibaldo Fieschi. Quali furono, alla luce di quegli eventi, i rapporti di quest'ultimo con la diocesi pisana? La precoce scomparsa delle fonti coeve non consente di rispondere a una simile domanda, ma quell'ennesimo insulto arrecato da Pisa all'autorità della Chiesa dev'essere pesato come il piombo sui rapporti tra Innocenzo IV e il suo presule: in effetti per sentir parlare nuovamente di legazia pisana sulla Sardegna si sarebbe dovuto attendere il 1257, con la consacrazione di un nuovo arcivescovo e la revoca dell'interdetto⁶⁰.

3.2. *La difesa delle prerogative vescovili: i rapporti con il Capitolo*

La stessa determinazione di cui diede prova nel rivendicare alla diocesi i diritti di primazia e legazia sulla Sardegna, non esitando, in questo modo, a porsi in aperto conflitto con Roma, condizionò il comportamento di Vitale nei suoi rapporti con le istituzioni ecclesiali. Si è visto come il suo episcopato fosse iniziato all'insegna dell'opposizione di alcuni membri del Capitolo che ne avevano contestata l'elezione⁶¹. Ebbene, un documento del 1221 con il quale un nutrito numero di canonici incaricavano due di loro di rappresentarli «in causa vel causis quam vel quas habent vel habere sperant cum archiepiscopo suo coram domino Papa»⁶² non solo dimostra che quell'opposizione era ancora viva quattro anni dopo l'elezione, ma segna per la diocesi pisana l'inizio di una lunga stagione di conflitti tra l'ordinario e il Capitolo. Si tratta di tensioni che si riscontrano anche altrove nel periodo qui considerato, che nascevano

⁵⁹ *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, Roma 1923 (Fonti per la storia d'Italia, 13), I, p. 113.

⁶⁰ Nonostante fosse stato privato di quel diritto, Vitale non rinunciò mai, comunque, a considerarsi «totius Sardiniae Primas et Apostolicae Sedis Legatus». Così, infatti, ancora nel 1247, nella lettera con cui autorizzava i frati minori a prendere possesso della chiesa di Santa Trinita (Mattei, *Ecclesiae Pisanae Historiae* cit., *Appendix Monumentorum*, n. XXXV, pp. 101-103).

⁶¹ *Italia Sacra* cit., col. 429: «Et quidem poenitentiam nostram in te celeriter sortiri faceremus effectum excessus huiusmodi taliter castigando, quod poena docente cognosceres, quam temerarium sit Apostolicis non obedire mandatis, brachia contra torrentem extendere, contraque stimulum calcitrare, nisi mansuetudo motum nostri animi temptaret, et non minus nostro, quam tuo pareremus pudori, cum vix sine nostra, qui te nonnullis contradicentibus et invitis promovimus, posses confusione confundi».

⁶² Copia del documento è conservata in ASPi, *Diplomatico Regio Acquisito Roncioni*, 1221, settembre 28. I canonici firmatari della procura erano Roberto cappellano di Santa Maria a Monte, Bandino, Ventura del fu Romano di Calcinaia, Marignano, Gallo, Norandino, Gaetano, Strenna, Ritornato, Soffredo e Filippo.

da quella caratterizzazione in senso sempre più autonomistico del patrimonio del Capitolo (particolarmente precoce a Pisa)⁶³ che si andava completando ovunque proprio nel corso del Duecento e con la quale confliggeva la contemporanea rivalutazione del ruolo dei vescovi come *capita ecclesiae* investiti di poteri decisionali a ogni livello, compreso quello patrimoniale⁶⁴. A Pisa, negli anni di Vitale, queste contese sembrano appuntarsi intorno al controllo della Fabbrica del battistero e ai diritti di giurisdizione sul piviere urbano e sulla pieve di Arena.

La nomina dell'Operaio di San Giovanni, come veniva anche chiamato il battistero, era considerata dai canonici una prerogativa esclusiva da quando, nel 1156, Adriano IV aveva confermato la bolla del predecessore Anastasio (1153-1154) con la quale si riconosceva alla cattedrale lo *status* di unica depositaria dei diritti battesimali⁶⁵; rientrava in quella spartizione di ruoli e competenze che si era venuta delineando all'interno della rete parrocchiale pisana a partire dal secolo XII. Per cui, all'inizio del 1221, dovendosi procedere alla nomina del nuovo responsabile della Fabbrica, il Capitolo aveva fatto la sua scelta, alla quale si era però opposto l'arcivescovo, vantando un analogo diritto di elezione. La polemica, iniziata in sordina nelle stanze dell'arcivescovato, aveva raggiunto il suo culmine nel corso dell'incontro che i canonici avevano avuto con Vitale proprio nella chiesa di San Giovanni. In quella occasione l'arciprete Bartolomeo, ricordandogli come i suoi predecessori avessero sempre rispettato quella prerogativa del Capitolo, aveva accusato l'arcivescovo di volerne ignorare i diritti e per sé e per i suoi fratelli si era appellato al papa. La reazione di Vitale era stata immediata: aveva fissato un termine perentorio di dieci giorni per la consegna delle chiavi e di fronte alle nuove proteste dell'arciprete lo aveva immediatamente scomunicato «et ilico idem dominus archiepiscopus dixit: "et ego te excommunico"»⁶⁶.

Il giudizio sull'idoneità del candidato era l'ultimo dei motivi di contrasto fra i vertici della chiesa locale: sia il vescovo che il Capitolo erano interessati alla gestione del patrimonio dell'ente che, grazie alla disponibilità di una parte consistente delle entrate ecclesiastiche e alle tante donazioni dei privati, aveva raggiunto in quegli anni una consistenza notevole. Proprio per il suo controllo, per tutto il 1221,

⁶³ La separazione patrimoniale tra vescovo e canonici è attribuita da Ceccarelli Lemut, Sodi, *I vescovi di Pisa dall'età carolingia* cit., p. 6, al vescovo Zenobio e risalirebbe, quindi, alla prima metà del X secolo.

⁶⁴ C.D. Fonseca, *Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche regolari (sec. XIV-XVI)*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia, Brescia 21-25 settembre 1987, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese e G.M. Varanini, Roma 1990 (Italia sacra, 43-44), I, pp. 83-104. Per Genova e Luni/Sarzana si veda V. Polonio, *Vescovi e capitoli cattedrali in Liguria: Albenga, Genova, Luni-Sarzana*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo* cit., I, pp. 266-276.

⁶⁵ Sull'argomento si veda M. Ronzani, *L'organizzazione della cura d'anime nella città di Pisa (secoli XII-XIII)*, in *Istituzioni ecclesiastiche nella Toscana medievale*, Galatina 1980, pp. 35-86, p. 49.

⁶⁶ ACP, *Diplomatico*, n. 863.

i cittadini [videro] l'arciprete e l'arcivescovo scomunicarsi più volte l'un l'altro; contendersi nel duomo, quasi con la forza, le chiavi, simbolo dell'investitura dell'Operaio; l'arciprete assalire violentemente il sindaco arcivescovile nell'atto che compiva la cerimonia; l'arcivescovo sottoporre la chiesa all'interdetto e l'altro non solo celebrarvi la messa assistito da alcuni canonici partigiani, ma anche infamare dal pulpito l'avversario. Finché, con la mediazione del papa, di alcuni legati pontifici e degli abbatì di S. Michele, S. Paolo a ripa d'Arno e S. Vito, non fu fatta la pace: il 10 aprile 1222, l'arcivescovo e l'arciprete insieme investirono Giovanni pellicciaio del titolo di Operaio o rettore di S. Giovanni⁶⁷.

La contesa, dunque, si era risolta, alla fine, solo grazie all'intervento del pontefice e di alcuni giudici delegati. Ma intanto la tensione che ne era derivata era stata di impedimento al normale svolgimento del sinodo diocesano che, nel rispetto delle disposizioni conciliari,⁶⁸ Vitale aveva convocato proprio per quel 1221. Nelle sue intenzioni, lo scopo dell'assemblea doveva essere quello di informare il clero «di quanto relativo alla salute delle anime e ai precetti a noi dati dal papa»⁶⁹, ma i canonici scomunicati non avevano accettato di parteciparvi e si erano adoperati per impedirne lo svolgimento. Così la pastorale di Vitale e la stessa immagine della Chiesa pisana avevano subito un duro colpo⁷⁰.

La vicenda, di poco posteriore, del piviere cittadino e della pieve di Arena ci offre un altro esempio dei contrasti che opposero in quegli anni l'arcivescovo al Capitolo. Si trattava del territorio periurbano pertinente al battistero di San Giovanni, e del contermine piviere di Arena, in Valdiserchio: in tutto una ventina fra chiese e cappelle, che dipendevano dall'*ecclesia maior* sia per quanto riguardava l'ordinazione dei chierici e la consacrazione delle chiese, sia quanto alla facoltà «percipiendi decimas, primitias, oblationes et procurationes»⁷¹: una fonte, dunque, di potere e di entrate non indifferente per chi ne avesse avuto il controllo e sulla quale né l'arcivescovo né il Capitolo vole-

⁶⁷ G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Firenze 1970², p. 384. L'esatta sequenza degli avvenimenti fu la seguente: 27 settembre 1221: Viviano, sindaco di Vitale, avvisa Teperto, mastro Bandino e Roberto, preti, e Marignano e Gallo, diaconi della Chiesa Maggiore, che la stessa viene supposta interdetta e che perciò non devono celebrare messa senza suo ordine. I canonici vengono avvisati anche di non comunicare con l'arciprete scomunicato ma rifiutano l'invito, affermando di essere stati scomunicati dall'arcivescovo nella sua cappella con candela spenta; 30 settembre 1221: nonostante il divieto i canonici celebrano la messa presso l'altare maggiore (ufficiante il cappellano Talento) in presenza di molti e, fra questi, del notaio Bonalbergo. Dal pulpito l'arciprete infama Vitale e i canonici si rifiutano di partecipare al sinodo e di ascoltare le parole dell'arcivescovo; 21 ottobre 1221: Onorio III interviene inibendo a Vitale di innovare cosa alcuna nella causa che ha con l'arciprete e il capitolo; 21 dicembre 1221: Songello, arciprete di Colle, assolve i canonici pisani dalla scomunica loro comminata da Vitale; 8 aprile 1222: i canonici e l'arciprete chiedono a Vitale di fare pace e l'arcivescovo accondiscende (ASPi, *Diplomatico Roncioni*).

⁶⁸ Si veda *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., *Concilium Lateranense IV*, n. 7.

⁶⁹ ASPi, *Diplomatico Colletti*, 1221 settembre 26.

⁷⁰ ASPi, *Diplomatico Colletti, Regesti*, 1221 febbraio 2: «Alla presenza del clero ivi esistente, avendo [l'arcivescovo] ingiunto a Roberto, Bandino, Ventura, Teperto e Goffredo, preti, a Gallo, Norandino, Salento e Marignano, diaconi, e a Bentornato, suddiacono, che si prestassero a sedere con esso e ad ascoltare quanto sopra, i medesimi non vollero aderirvi e pubblicamente dissero che giammai vi sarebbero andati, giungendo ancora ad impedire che vi rimanesse il clero; lo che produsse un grave scandalo nel popolo».

⁷¹ *Italia Sacra* cit., coll. 425-427.

vano rinunciare a mettere le mani. Di qui un'annosa vertenza, estesa anche a questioni di minore importanza, definita inizialmente da un lodo arbitrale favorevole ai canonici, con il quale si stabiliva che il Capitolo dovesse avere *plenum ius* su tutte le chiese e cappelle contese e che le istruzioni impartite dall'arcivescovo ai chierici dovevano essere considerate «*irritae et inanes*»⁷². Vitale, infatti, visti inutili i tentativi di convincere il Capitolo a rinunciare alle sue prerogative, era intervenuto sui rettori delle chiese locali per ordinare che non si desse alcun ascolto alle richieste dei canonici e rivendicare con forza il diritto alle nomine e all'esazione delle decime. Con tutto ciò non aveva ottenuto il risultato sperato e anzi aveva accettato il principio «*quod (...) cum fuerit in episcopatu Pisano requirat capitulum et cum eorum consilio et assensu ordinationes clericorum solemnes faciat, ecclesias et episcopos consecret, electiones abbatum, priorum, canonicorum, sive plebanorum examinet et confirmet*»⁷³. Sembrava, a questo punto, che i diritti del Capitolo fossero stati definitivamente riconosciuti. Ma, pochi anni dopo, l'arcivescovo era tornato alla carica e la questione era stata portata all'attenzione di Gregorio IX insieme alle memorie delle parti. In quella esibita dai canonici⁷⁴ si leggeva che l'arcivescovo si era nuovamente appropriato delle entrate delle chiese «*imponendo collectam*»; che continuava a usurpare i diritti del Capitolo «*maxime circa examinationes, confirmationes, institutiones et consiliorum celebrationes*» e che aveva adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei suoi membri «*sine canonico iudicio preheunte et legitima monitione premissa*». La memoria di Vitale, invece, si apriva con la richiesta di dichiarare «*irritum et inane*» l'arbitrato del 1224 sulla base di due argomentazioni: perché i giudici avevano deliberato su questioni per le quali non era stata chiesta la loro pronuncia («*ipsi arbitri, in quibusdam articulis, aliter pronuntiaverunt quam esset in petitione capituli comprehensum*») e perché la formula arbitrale era oscura e di dubbia interpretazione⁷⁵. La decisione dei priori di San Michele in Foro e di San Pietro in Vincoli di Pisa, delegati nel 1240 dal cardinale Goffredo Castiglioni a risolvere la questione, non ci è purtroppo pervenuta, a causa della scomparsa della documentazione coeva, e non sappiamo, quindi, quale sia stato l'esito della vicenda, ma la sua durata, insieme agli avvenimenti del 1221, suggerisce alcune considerazioni.

In primo luogo, le vicende connesse all'investitura dell'Operaio e ai diritti di giurisdizione sul piviere cittadino di Santa Maria e su quello di Arena riflettono lo stato di tensione che caratterizzò i rapporti tra vescovo e Capitolo nella prima metà del secolo XIII. Si tratta di un fenomeno che sarebbe fuorviante considerare uno specifico pisano: come abbiamo detto, tranne rare eccezioni

⁷² *Italia Sacra* cit., col. 426.

⁷³ *Italia Sacra* cit., col. 426.

⁷⁴ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII*, II, 1238-1272, a cura di N. Caturegli e O. Banti, Roma 1985 (Regesta Chartarum Italiae, 38), n. 204.

⁷⁵ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, n. 205.

(quella senese è una delle poche che conosciamo)⁷⁶, i rapporti tra i vertici dell'istituzione locale furono ovunque di natura conflittuale nel corso di quegli anni⁷⁷ e furono condizionati dalla decisione di rivalutare il ruolo dell'ordinario consacrata dal IV Concilio lateranense⁷⁸ e rimasta sostanzialmente invariata nelle *Decretali* di Gregorio IX (1234)⁷⁹ e Bonifacio VIII (1294-1303)⁸⁰. Ma anche limitandoci al caso pisano, quegli anni non rappresentano una novità nel rapporto vescovo-canonici: al tempo dell'arcivescovo Ubaldo (1176-1207) motivo di contrasto col Capitolo era stata la cooptazione di sette nuovi canonici effettuata in sua assenza⁸¹ e successivamente confermata, una volta accolte le dichiarazioni del collegio sulla sua inadeguatezza e sulla virtù e dottrina degli eletti; e durante l'episcopato di Lotario (1208-1215) proprio la nomina di Vitale a pievano di Calci aveva costituito un motivo di frizione⁸². Ma si era trattato di episodi isolati che non avevano lasciato strascichi nei rapporti fra i vertici dell'istituzione locale. Gran parte dell'episcopato di Vitale pare, invece, caratterizzato da una costante tensione col corpo canonico che giunse finanche a pregiudicare, con la ribellione aperta dei suoi membri, il regolare svolgimento dei sinodi diocesani: dopo quello del 1221, anche il sinodo del 1240 sarebbe stato boicottato dai canonici con pretesti vari⁸³.

In secondo luogo, all'origine di questi contrasti era la volontà dell'arcivescovo di porsi, coerentemente alle direttive pontificie⁸⁴, come unico depositario di

⁷⁶ Pellegrini, *Chiesa e città* cit.

⁷⁷ Per analoghi episodi di tensione fra vescovi e Capitoli negli anni qui considerati, si vedano, per Genova e Luni/Sarzana, V. Polonio, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia sacra, 67), cap. II, pp. 117-211 e C.D. Fonseca, *Canoniche regolari, capitoli cattedrali e "cura animarum"*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia, Firenze 21-25 settembre 1981, Roma 1984, I, pp. 257-278; per la diocesi di Camerino, A. Fieconi, E. Taurino, *Pievi e parrocchie nelle Marche del XIII e XIV secolo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo* cit., II, pp. 837-864.

⁷⁸ Si vedano, in particolare, le Costituzioni VII e XXIII-XXVI in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., *Concilium Lateranense IV*.

⁷⁹ *Corpus Iuris canonici*, a cura di A. Friedberg (Leipzig 1879) Graz 1959, Pars secunda, *Decretalium collectiones*, coll. 501-510.

⁸⁰ *Corpus Iuris canonici* cit., Pars secunda, *Decretalium collectiones*, coll. 945-970, 1020-1033, 1042-1043.

⁸¹ Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., p. 311.

⁸² Si veda *supra*, testo corrispondente a nota 31.

⁸³ «Bartolomeo arciprete pisano, unitamente al suo Capitolo, riuniti nella casa e nel concistoro di Vitale, arcivescovo di Pisa, espongono di non essere stati avvertiti in tempo conveniente e decente e che l'arcivescovo medesimo non doveva celebrare il concilio o sinodo senza il loro consenso, né convocare il sinodo, onde gli protestavano e dicevano che per la comune concordia era di interesse di evitare lo scandalo e che ciò arrecava pregiudizio ai loro diritti. L'arcivescovo rispose che non confessava in alcun modo ciò che essi dicevano, ma faceva osservare di averli chiamati in tempo conveniente e decente»: ASPi, *Diplomatico Roncioni*, 1240 marzo 1°.

⁸⁴ Si veda *supra*, nota 78. Si veda anche, per il ruolo assegnato ai vescovi dal quel concilio, M. Maccarrone, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos" nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel XIII secolo, in *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, presentazione di O. Capitani, Roma 1995 pp. 281-291 (la ricerca risale al 1984), e più recentemente G. Rossetti, *Il ruolo dell'episcopato nel piano di riforma di Innocenzo III*, in *Da Luni a Sarzana 1204-2004. Ottavo centenario della traslazione della sede vescovile*. Atti del convegno internazionale di studi, Sarzana 30 settembre-2 ottobre 2004, Roma 2008 (Biblioteca

quella *pastoralis sollicitudo* che si traduceva di fatto in un controllo giuridico e fiscale sulle parrocchie e chiese del distretto diocesano. Questo impegno pastorale era stato esercitato, fino allora, solidalmente col Capitolo che, in base a un'antica consuetudine, rivendicava, adesso, il diritto a essere consultato su tutto ciò che riguardava il governo della diocesi e la *cura animarum* dei fedeli: specialmente «super ordinationibus et destitutionibus clericorum, abbatum, priorum, plebanorum et aliarum personarum ecclesiasticarum, [super] celebratione concilii, excommunicatione, suspensione [et aliis] non proferendis [ab Archiepiscopo] sine consilio capituli». Fra le richieste, c'era anche quella di non procedere «alienationibus rerum Archiepiscopatus, obligationibus, infeudationibus, impositionibus et exactionibus clericis et ecclesiis Pisanae civitatis»⁸⁵ se non in casi eccezionali, cosicché l'intera gamma dei possibili interventi dell'arcivescovo era praticamente messa in discussione. Contro questa pretesa urtavano però la preparazione giuridica di Vitale e la rivalutazione delle prerogative vescovili. Per cui, quando l'arcivescovo pretendeva di nominare l'Operaio della Fabbrica del battistero o contestava ai canonici il diritto di scegliere i rettori del piviere urbano e della pieve di Arena non agiva come colui che «ad controversias videbatur natus»⁸⁶, ma piuttosto, come *caput ecclesiae* al quale il IV Lateranense aveva affidato in esclusiva il governo della diocesi.

Infine, a dimostrazione della persistenza di queste tensioni, varrà ricordare che un conflitto analogo a quello che aveva caratterizzato l'episcopato di Vitale si ripropose nel 1253 nei confronti di Federico Visconti che, pievano di Vico e cappellano personale di Innocenzo IV, era stato nominato amministratore e procuratore pro-tempore della chiesa pisana. Quest'ultima, nel 1252, era rimasta orfana del suo ordinario e i canonici protestarono violentemente contro il futuro arcivescovo che affermava di aver ottenuto «a summo pontifice plenam administrationem et curam spiritualium et temporalium pisanae ecclesiae»; lo accusarono di voler estromettere dalla gestione della diocesi l'arciprete e il Capitolo, mentre proprio a loro competeva «cura et administratio, custodia et iurisdictio totius archiepiscopatus Pisani in temporalibus et spiritualibus, tam de iure et de consuetudine, archiepiscopatu vacante»⁸⁷.

3.3. *La difesa delle prerogative vescovili: i rapporti con gli ordini mendicanti*

Gli anni iniziali dell'episcopato di Vitale coincidono con i primi insediamenti dei francescani e domenicani a Pisa e al loro rapido inserimento nei

Apostolica Vaticana, Studi e Testi, 442), pp. 25-45.

⁸⁵ *Italia Sacra* cit., coll. 425-426.

⁸⁶ È l'espressione usata dal Mattei (*Ecclesiae Pisanae Historiae* cit., p. 268) per descrivere il carattere di Vitale. Sostanzialmente in linea con questo autore l'Ughelli (*Italia Sacra* cit., col. 425) quando accenna alle «diuturnas lites [quas] Vitalis cum clero suo (...) exercuit».

⁸⁷ ACP, *Diplomatico*, n. 1075.

gangli vitali della società ecclesiastica e civile. È naturale, dunque, chiedersi quale sia stata la sua risposta alle profonde trasformazioni che la comparsa dei nuovi ordini mendicanti apportò alla rete parrocchiale cittadina, alla richiesta di spazi in punti vitali e nevralgici della struttura urbana e allo stesso ridimensionamento del ruolo del vescovo come supremo responsabile della *cura animarum* e della pace cittadina⁸⁸. Gli esiti più evidenti di tale processo di trasformazione si sarebbero visti a Pisa sul finire del secolo XIII, ma già negli anni Trenta del Duecento si contano numerosi gli interventi pontifici volti a sottrarre i mendicanti alla fiscalità vescovile⁸⁹, a creare un dispositivo che consentisse loro di ricevere offerte in denaro e utilizzarle per gli acquisti⁹⁰ e a farne, in più di un'occasione, la *longa manus* della politica papale. Quale fu in questo contesto l'atteggiamento dell'arcivescovo?

La lunga diatriba che, a partire dal 1228, lo vide contrapporsi al "custode" (vale a dire al superiore dei francescani operanti nel territorio pisano) e ai frati dell'ordine dei Minori a proposito della chiesa di Santa Trinita che, con il consenso del suo rettore⁹¹, il cardinale-legato Goffredo Castiglioni aveva assegnato ai religiosi perché vi abitassero e vi servissero il Signore⁹², è stata più volte citata come esempio dell'ostilità di molti vescovi alla presenza e all'attività apostolica dei frati nelle fasi iniziali dell'insediamento⁹³. Si tratta, certamente, di un episodio significativo che sarebbe, però, riduttivo assumere a paradigma dell'atteggiamento di Vitale di fronte all'apostolato dei Minori, se non altro perché contraddetto da due testimonianze tarde ma non per questo prive di valore: una bolla di Innocenzo IV, che elenca Vitale fra i "conservatori" dei privilegi accordati ai Minori dalla Sede Apostolica⁹⁴, e la predica tenuta

⁸⁸ Sui problemi che i primi insediamenti di francescani e domenicani provocarono e per uno sguardo d'insieme sull'atteggiamento dei vescovi di fronte alla cosiddetta "turbativa mendicante" si veda L. Pellegrini, *Vescovi e ordini mendicanti*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo* cit., I, pp. 183-234. Si veda altresì L. Pellegrini, *Insedimenti francescani nell'Italia del Duecento*, Roma 1984 e L. Pellegrini, *Gli insediamenti degli ordini mendicanti e loro tipologia. Considerazioni metodologiche e piste di ricerca*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge - Temps Modernes», 89 (1977), pp. 563-573.

⁸⁹ Si veda *Bullarium Franciscanum*, a cura di J.H. Sbaralea, Romae 1759, I, pp. 246-247 (30 marzo-30 agosto 1238).

⁹⁰ Per la bolla *Quo elongati*, emanata nel 1230 da Gregorio IX, si veda H. Grundmann, *Die Bulle «Quo elongati» Papst Gregors IX*, in «Archivum franciscanum historicum», 54 (1961), pp. 3-25.

⁹¹ Il presbitero Enrico.

⁹² Mattei, *Ecclesiae Pisanae Historiae* cit., *Appendix Monumentorum*, n. XXXV, pp. 101-103, nota 2: «Guifredus miseratione Divina (...). Universitati vestrae praesenti volumus intimari rescripto, quod nos dilectis filiis custodi et fratribus Ordinis Fratrum Minorum vacantem Ecclesiam Sanctae Trinitatis Pisanae, sitam in loco qui dicitur supra Castellum, quam Presbiter Henricus Rector olim ipsius in nostris manibus liberaliter resignavit cum domibus, horto et pertinentiis suis ibidem positis duximus conferendam, ut ibi habitent et Domino famulentur juxta eorum observantias regulares; salvo jure venerabilis Patris Archiepiscopi Pisani et aliorum habentium jus in ipsa et salvis etiam privilegiis ab Apostolica Sede Fratribus eisdem concessis».

⁹³ R. Manselli, *I vescovi italiani, gli ordini religiosi e i movimenti popolari religiosi nel secolo XIII*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo* cit., p. 329.

⁹⁴ Si tratta della nota *Nimis iniqua* sulla quale si veda, ancora, *Bullarium Franciscanum* cit., pp. 368-369 e 375. I casi registrati nella lettera del 12 agosto 1245 coprono praticamente tutta la penisola e l'incarico di far rispettare i privilegi dei mendicanti era assegnato, oltre al vescovo di Pisa,

nella cattedrale dal francescano Claro da Firenze il giorno di santo Stefano del 1243⁹⁵. Nel primo caso, ci troviamo di fronte a un esplicito riconoscimento dell'interesse con cui l'arcivescovo guardava all'attività di evangelizzazione dei minori, tanto più importante in quanto proveniente da un pontefice notoriamente ben disposto nei loro confronti; nel secondo, alla dimostrazione che la primaziale pisana, luogo specialmente deputato alla predicazione del vescovo, si era aperta all'eloquenza dei frati, cosa che certo non poteva avvenire senza il suo consenso.

Come si spiega, allora, questo rifiuto di Vitale di autorizzare il passaggio di Santa Trinita nelle mani dei francescani? Nel bel saggio su *Il francescanesimo a Pisa fino alla metà del Trecento*, Mauro Ronzani suggerisce l'ipotesi che la sentenza con la quale, pochi giorni dopo la decisione su Santa Trinita, il cardinale Goffredo Castiglioni impose ai pisani di restituire al vescovo di Lucca alcuni castelli della Valdera occupati *manu militari*, non solo incontrò il rifiuto dei vicari del podestà, ma rafforzò anche a tal punto il vincolo di solidarietà dell'ordinario con la dirigenza politica e la *civitas* da indurlo a opporsi fermamente alla decisione del legato⁹⁶. L'episodio, insomma, andrebbe collocato all'interno della complessa vicenda politico-diplomatica che proprio nell'estate del 1228 vide contrapporsi Goffredo al comune e alla Chiesa cittadina per il contestato controllo di alcune roccaforti di confine. Visto fallire, infatti, il tentativo di mediazione con Lucca, il legato aveva prima scomunicato i rappresentanti del podestà e lo stesso Ubaldo Visconti e poi fulminato l'interdetto sulla città: di qui il compattarsi della dirigenza politica con i vertici dell'istituzione ecclesiastica, la decisione dell'ordinario di ignorare l'interdetto celebrando solennemente, insieme all'arciprete e ai canonici, la messa dei morti nella cattedrale⁹⁷ e la nomina di un nuovo rettore per la chiesa vacante di Santa Trinita. Si tratta di una lettura suggestiva, che conferma lo stretto legame che univa l'ordinario alla città natale. Ma esiste anche un'altra ragione, a parte l'opposizione di alcuni parrocchiani⁹⁸, capace di spiegare perché, nonostante il riavvicinamento di Pisa alla Sede apostolica e il permesso accordato ai frati di erigere in città una nuova chiesa dedicata a San Francesco, gli edifici di Santa Trinita rimasero preclusi all'ordine fino al 1247. La chiesa di Sopracastello, com'era anche chiamata Santa Trinita, dipendeva, come quasi tutti gli altri edifici culturali fondati per l'esercizio della cura d'anime nelle zone urbane, dalla "chiesa-madre" e nell'opporsi alla sua assegnazione ai frati l'arcivescovo aveva inteso rivendicare al capo della diocesi quei diritti di nomina e quel compito di controllo della *cura animarum* che il legato, con il

a quelli di Todi, Ancona, Napoli, Siponto e Messina.

⁹⁵ Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966 (Scrittori d'Italia, 232-233), II, p. 800.

⁹⁶ M. Ronzani, *Il francescanesimo a Pisa fino alla metà del Trecento*, in «Bollettino storico pisano», 54 (1985), pp. 1-55, in particolare le pp. 8-10.

⁹⁷ Ronzani, *Il francescanesimo a Pisa cit.*, p. 10 e Archivio Arcivescovile di Lucca, * I 33.

⁹⁸ Per l'opposizione di alcuni parrocchiani alla decisione del legato si veda *Bullarium Franciscanum cit.*, p. 48.

suo intervento “esterno”, gli aveva praticamente negato: nessuna opposizione preconcepita, dunque, contro l’apostolato dei mendicanti, ma piuttosto la volontà di inquadralo nell’assetto istituzionale preesistente e di salvaguardare in questo modo i diritti della matrice. Il contrasto con la Sede apostolica si protrasse fino al 1247 quando, con un diploma solenne nel quale fece trascrivere integralmente l’ormai lontana concessione di Goffredo e l’ultima lettera papale a lui diretta, il presule concesse, meglio restituì, ai minori la chiesa di Santa Trinita, con le sue case, l’orto e le sue pertinenze⁹⁹.

Anche l’insediamento dei domenicani in città fu coevo agli inizi dell’episcopato di Vitale. Narra la *Chronica Antiqua* di Santa Caterina¹⁰⁰ che, dopo Lucca e Firenze, frate Ugucione sarebbe stato inviato a Pisa per disporre anche nell’altra più importante città della Toscana una sede dell’ordine: qui gli sarebbe stato concesso di installarsi in «ecclesia qu[a]dam parva in sanctae Katharinae memoriam consecrata»¹⁰¹, un piccolo “oratorio” creato agli inizi del secolo da una Maria sarda, vedova di Pietro di Marogna e successivamente donato al rettore di San Lazzaro¹⁰². Poiché la costruzione sorgeva in una zona denominata «civitate vetera», non lontano dalla matrice¹⁰³, ci troviamo anche in questo caso di fronte a una chiesa soggetta alla sua giurisdizione, ma poiché frate Ugucione «ecclesiae sibi collatae populum (...) divisit in partes, quorum unam Sancto Simoni de Parlascio, alteram applicavit Sancto Laurentio de Rivolta»¹⁰⁴, l’ingresso dei domenicani in città non aveva pregiudicato i diritti delle parrocchie vicine. Si tratta di una scelta che si ripropone puntualmente in occasione dei primi insediamenti dell’ordine: non volendo e non potendo i frati assumersi direttamente impegni e diritti di carattere parroc-

⁹⁹ «Vitalis Dei gratia Pisanus Archiepiscopus totius Sardiniae Primas et Apostolicae Sedis Legatus Ministro domus S. Francisci Minorum Civitatis Pisanae eiusque Fratribus ibidem commorantibus (...). Nos (...) attendentes (...) concessionem domini Giufredi bonae memoriae tunc tituli S. Marci Presbiter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus (...), volentes etiam mandatum Apostolicum exequi sine alieni iuris iniuria, prout possumus et debemus, concedimus, seu restituimus vobis praedictam Ecclesiam S. Trinitatis Pisanae cum domibus, horto et pertinentiis suis ibidem positis, prout in praedicti domini Papae et praefati Cardinalis litteris continetur. Salvo iure nostro et Archiepiscopatus Pisani et aliorum ius habentium in Ecclesia supradicta et salvis privilegiis a Sede Apostolica Ordini vestro concessis»: Mattei, *Ecclesiae Pisanae Historiae* cit., *Appendix Monumentorum*, n. XXXV, pp. 101-103.

¹⁰⁰ *Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis*, a cura di F. Bonaini, in «Archivio storico italiano», s. I, 6 (1845), 2, pp. 399-593 (in particolare per la data dell’insediamento [tra il 1219 e il 1222] p. 404).

¹⁰¹ *Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis* cit.

¹⁰² R. Paesani, *Codice diplomatico di S. Caterina*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971, rel. O. Banti, n. III, pp. 6-8. L’attività di fondazione di questa vedova è ricordata anche da Federico Visconti in una sua predica pronunciata nella rinnovata chiesa dell’ordine: «Sic fuit sapiens mulier illa bona Sarda que duas ecclesias edificavit, scilicet Omnium Sanctorum et hanc que hic fuit quam nos vidimus, ad honorem beate Caterine»: *Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archeveque de Pise (1253-1277)*, a cura di N. Bériou e I. le Masne de Chermont, Rome 2001, *Sermo LXXIX*, § 12, pp. 931-932.

¹⁰³ E. Tolaini, *Pisa, la città e la storia*, Pisa 2007, pp. 84 e 91; G. Garzella, *Pisa com’era: topografia e insediamento dall’impianto tardo antico alla città murata del secolo XII*, Napoli 1990, pp. 7 e 247.

¹⁰⁴ *Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis* cit., p. 402.

chiale, questa funzione o veniva affidata a preti secolari alle dipendenze della comunità, che la svolgevano nella chiesa stessa o in una cappella attigua, oppure veniva commessa ai rettori delle chiese vicine¹⁰⁵. Nel nostro caso sembra essere prevalsa la soluzione di affidare la cura dei parrocchiani di Santa Caterina alle vicine chiese di San Simone al Parlascio e San Lorenzo alla Rivolta. Questa rinuncia dei frati a inserirsi nelle strutture dell'«encadrement des fidèles» è attribuita dalla *Chronica* all'iniziativa del priore, ma è poco probabile che una scelta del genere potesse essere stata compiuta senza l'intervento del presule: considerato l'assetto ormai definitivo assunto dalla rete parrocchiale e la vicenda quasi contemporanea di Santa Trinita, viene fatto di pensare a un tacito *do ut des* fra Vitale e Ugucione che, in cambio della rinuncia a esercitare i diritti parrocchiali sulle case dei residenti, otteneva il permesso, per sé e per i confratelli, di predicare liberamente. In ogni caso, quella scelta valse ai domenicani alcuni anni di pacifica convivenza con l'ordinario e il clero cittadino, anni durante i quali il nuovo ordine ebbe modo di mettere radici e di conquistarsi la simpatia e la devozione dei fedeli. Quando l'una e l'altra cominciarono a tradursi in cospicui lasciti testamentari, anche i rapporti col Capitolo subirono una profonda alterazione. La data di svolta, al riguardo, sembra essere stata il 1230, quando numerosi acquisti compiuti direttamente dal priore o da laici per suo conto lasciano intravedere una rapida espansione della sfera d'influenza dell'ordine¹⁰⁶. I terreni e i fabbricati sui quali si appuntò l'attenzione si trovavano nelle immediate vicinanze della chiesa di Santa Caterina e poiché le entrate necessarie al loro acquisto non potevano derivare solo dalle questue, fu sicuramente il finanziamento esterno di alcune famiglie a renderli possibili: quelle stesse, probabilmente, alle quali i frati si erano legati dall'inizio. Allo stesso periodo risalgono le notizie delle prime sepolture nel cimitero annesso alla casa dell'ordine¹⁰⁷, fra cui quelle di alcuni esponenti dei nobili da Caprona. Insomma, sembra che alle soglie del quarto decennio del secolo XIII lasciti testamentari, diritti di sepoltura e *funeralia* costituissero ormai entrate normali per i frati domenicani, i quali, evidentemente, si erano risolti ad accettare che la stima e la gratitudine dei pisani assumessero una veste concreta. Parallelamente erano cresciute, però, la preoccupazione e l'ostilità del Capitolo che a più riprese si era fatto riconoscere dai pontefici «ut cadavera illorum qui soliti sunt sepelliri apud maiorem ecclesiam apud eandem ecclesiam debeant sepelliri»¹⁰⁸. Una *cartula concordiae* del 1236 avrebbe temporaneamente regolato i rapporti fra gli uni e gli altri in materia di sepolture, impegnando i frati alla promessa che «nullo tempore aliquem recipient deinceps de sepultura ipsius maioris ecclesie, nec aliquem de domi-

¹⁰⁵ L. Pellegrini, *Cura parrocchiale e organizzazione territoriale degli ordini mendicanti tra il secolo XIII e il secolo XVI*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo* cit., I, pp. 279-305.

¹⁰⁶ Paesani, *Codice diplomatico di S. Caterina* cit., pp. 16-20.

¹⁰⁷ ACP, *Diplomatico*, 1236 febbraio 28.

¹⁰⁸ Citiamo, per comodità, da un documento di provenienza capitolare (ACP, *Diplomatico*, n. 1113, 1260 c.) che riporta con concisa esattezza i termini dei privilegi papali.

ciliis de quibus pisana ecclesia consuevit assumere cadavera mortuorum»¹⁰⁹, ma senza por fine alla delicata questione che si sarebbe protratta ben oltre il XIII secolo.

In conclusione, quella stessa mentalità accentratrice alla quale si erano ispirati i rapporti di Vitale col Capitolo sembra averne condizionato l'atteggiamento verso gli ordini mendicanti nella fase iniziale dell'insediamento: contrario all'ingresso dei francescani in Santa Trinita perché, disposto dal legato pontificio, era ritenuto lesivo delle prerogative vescovili, Vitale non lo era stato nei confronti dei domenicani, insediatisi in Santa Caterina nel 1222, perché la loro sistemazione era avvenuta col consenso del rettore di San Lazzaro e suo e dopo la rinuncia del priore all'esercizio dei diritti parrocchiali. Proprio l'esistenza di un complesso sistema organizzativo, i cui contorni si erano andati delineando con chiarezza nel corso dei decenni precedenti, richiedeva, infatti, un controllo più stretto delle parrocchie e dei benefici da parte dell'arcivescovo. Il quale era tanto poco pregiudizialmente contrario all'apostolato dei mendicanti che nel 1233 aveva dato il suo consenso alla creazione, proprio accanto agli edifici di Santa Trinita, di una piccola, nuovissima chiesa dedicata a san Francesco, destinata a divenire ben presto luogo di pubblica rilevanza. Proprio lì, infatti, sarebbe stato conservato un esemplare del lodo della pace del 1237, con la quale aveva termine il lungo periodo di disordini apertosi in città con la morte di Ubaldo Visconti. Mentre proprio al domenicano Gualtieri, priore di Santa Caterina, sarebbe stato affidato, in quell'occasione, il ruolo di mediatore fra la *pars Vicecomitum* e il comune¹¹⁰.

3.4. Pro libertate ecclesiae

Il chiaro riferimento contenuto nell'epitaffio all'amministrazione *in temporalibus* della diocesi («quas invenit opes a Sacra Sede receptus providus immenso pater augmentavit acervo»)¹¹¹, ha suggerito di indagare su questo aspetto dell'attività di Vitale in cui sembra evidente l'intenzione di uniformarsi alle direttive impartite dal IV Concilio lateranense. Quest'ultimo, com'è noto, aveva decretato con diverse sue costituzioni, ma in particolare con le numero 44 e 46, l'intangibilità dei diritti e privilegi tanto della Chiesa universale quanto di quelle particolari; aveva fatto proprie le accuse, già formulate da Alessandro III, contro gli *iniqua statuta* comunali che imponevano oneri fiscali alle chiese e le opprimevano con le loro esazioni e assunto

¹⁰⁹ ACP, *Diplomatico*, n. 1113.

¹¹⁰ Sul lodo della pace del 1237, oltre a E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, documenti I e II, si vedano G. Rossetti, *Pisa*, in *Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, pp. 519-523 e M. Ronzani, *Federico II, Pisa e la Toscana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 65-68.

¹¹¹ Si veda *supra*, nota 22.

a programma di pontificato la difesa della *libertas ecclesiae*¹¹². Ebbene, uno sguardo alle carte arcivescovili pisane della prima metà del secolo XIII dimostra che l'arcivescovo fu a tal punto attento alla tutela delle prerogative della chiesa locale da meritare il riconoscimento postumo del suo secondo successore¹¹³. Tra il gennaio del 1218 e il dicembre del 1252, infatti, gli *imperialis aule notarii* che operavano in curia furono chiamati a registrare una mole considerevole di atti che, se si escludono le transazioni tra privati, è costituita in minima parte da contratti di vendita, di locazione e di livello; da rare *concessionones feudi* e da un numero considerevole di sentenze delle varie *curiae* con le quali si accoglieva la richiesta dell'arcivescovo di essere reintegrato in quei diritti che la negligenza dei predecessori e l'iniziativa dei comuni avevano finito col sottrarre alla disponibilità dell'arcivescovato. Colpiscono, fra le altre cose, la preoccupazione di precisare che i diritti livellari sarebbero stati trasmissibili solo «filiis masculis legitimis» (per evitare che il matrimonio delle femmine potesse portare al loro frazionamento), le tante *appellationes, chartae refutationis e laudamenta* che dimostrano l'attenzione per il corretto utilizzo del patrimonio ecclesiastico e la frequenza con cui i Consoli di Giustizia o il Nunzio del comune immettono i vari procuratori dell'arcivescovo nel possesso materiale dei beni contesi¹¹⁴. Si tratta di dati significativi se confrontati con quelli dell'altro più lungo episcopato (1254-1277) del secolo, quello di Federico Visconti di Ricoveranza, per il quale le stesse fonti ci parlano invece di 31 concessioni feudali e due sole «immissiones in possessionem». Ma soprattutto, questi dati mostrano lo sforzo di Vitale per adeguarsi alle direttive innocenziane in materia di *libertas ecclesiae*. Quanto ai soggetti che usurpavano i diritti della diocesi, non erano solo i privati a impadronirsi dei proventi di quelli di ripatico e pascolo, a erodere le *silvae* vescovili per trasformarle in coltivi o a occupare abusivamente la *platea* in cui era consuetudine tenere il «forum sive mercatum»; in molti casi erano le autorità comunali a cercare di impadronirsi degli ultimi diritti utili e delle ultime terre, come dimostrano le tre annose vertenze coi comuni di Vada, Ricavo e Vico.

¹¹² *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., *Concilium lateranense IV* e, per quello che riguarda le disposizioni di Alessandro III, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., *Concilium lateranense III*, n. 19. Sulla questione si veda anche M. Maccarrone, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos" cit., pp. 347-354; M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III. Urbs et orbis. Atti del convegno internazionale*, Roma 9-15 settembre 1988, a cura di A. Sommerlechner, Roma 2003 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 44 - Nuovi studi storici, 55), II, pp. 837-928.

¹¹³ Si tratta dell'arcivescovo Ruggeri Ubaldini (1278-1295) sul quale, così come sul giudizio che formulò sull'attività di amministratore di Vitale, si veda M. Ronzani, *Figli del comune o fuoriusciti? Gli arcivescovi di Pisa di fronte alla città-stato fra la fine del 200 e il 1406*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo* cit., II, p. 777. Si veda anche *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII*, III, 1272-1299, a cura di N. Caturegli e O. Banti, Roma 1989 (Regesta Chartarum Italiae, 40), n. 422.

¹¹⁴ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I e II: complessivamente, tra il 1218 e il 1252, furono 53 le sentenze emesse dalle varie *curiae* a favore di Vitale in cause promosse per la restituzione di beni dell'arcivescovato e 27 le «immissiones in possessionem» eseguite.

La giurisdizione ecclesiastica su Vada e il territorio circostante, databile, all'incirca, ai primi anni del secolo XI, si era arricchita nel 1137 di alcune concessioni di Innocenzo II all'arcivescovo Uberto, confermate, poco dopo, da un diploma imperiale di Corrado III¹¹⁵. Si trattava dei soliti diritti di placito e fodro, ai quali si erano aggiunti col tempo quelli di sfruttamento di una corte e di un bosco che nelle fonti dell'epoca viene sempre ricordato col nome di *Ascha*. Già l'11 luglio del 1183, tuttavia, i pubblici giudici del comune di Pisa, Bulgarino e Lamberto, avevano emesso una sentenza contro i Consoli di Vada a favore dell'arcivescovo Ubaldo che, appellandosi al diploma imperiale, aveva denunciato l'usurpazione di una parte della selva compresa tra il mare, la strada per Cecina e i confini con le corti di Bellora e Colmezzano¹¹⁶. Era la prima testimonianza di una vertenza che, salvo brevi interruzioni, si sarebbe protratta fino al 1242. Nonostante la pronuncia dei giudici, infatti, i residenti locali avevano continuato a sfruttare economicamente il bosco, finché, per dare un segno tangibile della volontà di giungere a una soluzione, nell'estate del 1221, il console del comune, Bonaccorso del fu Nericone, «pro ipso comuni (...) et etiam suo proprio nomine», aveva promesso al pievano di San Giovanni, incaricato da Vitale di recuperare le terre contese, di adempiere «omnes illas promissiones et pacta» che avesse stabilito e di versargli, a titolo di risarcimento, cento lire della nuova moneta pisana¹¹⁷. Il giuramento era stato confermato mesi dopo da 47 cittadini di Vada¹¹⁸ e nel luglio del 1223 il Console di Giustizia di Pisa, Guglielmo di Guidotto, «ex laudamento inde dato a presbitero Francisco», aveva finalmente messo Vitale in possesso del bosco e della corte di Vada¹¹⁹. È da notare, incidentalmente, che l'«immissio in possessionem» era stata decisa «salva iurisdictione Pisane civitatis», precisando che il possesso non era dato «in iurisdictione [ipsius civitatis]» e che quindi i diritti riconosciuti all'arcivescovo non compromettevano o diminuivano in alcun modo la giurisdizione del comune: al presule dunque non erano rimaste consistenti prerogative signorili.

Definita così la vertenza, i contrasti non si erano tuttavia attenuati: gli abitanti di Vada avevano occupato la selva, ingiuriato i messi vescovili e perfino recato danni alla pieve e all'abbazia di San Felice, incorrendo in questo modo nella sanzione della scomunica. Così, perdurando le violazioni dei diritti arcivescovili, nel 1228, si era reso necessario ricorrere a una nuova pronuncia (questa volta del cardinale di San Marco e legato pontificio Goffredo)¹²⁰ e poi a

¹¹⁵ Repetti, *Dizionario cit.*, voce *Vada* e *Caturegli*, *Regesto cit.*, pp. 241 e 249. Sui diritti dell'arcivescovato a Vada (e in altre località del contado pisano) si veda anche M.L. Ceccarelli Lemut, *Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel comitatus di Pisa (secoli XI-XIII)*, ora in M.L. Ceccarelli Lemut, *Medioevo pisano. Chiesa, famiglie, territorio*, Pisa 2005, pp. 453-503.

¹¹⁶ *Caturegli*, *Regesto cit.*, p. 419, n. 564.

¹¹⁷ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit.*, I, n. 91.

¹¹⁸ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit.*, I, n. 92.

¹¹⁹ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit.*, I, n. 101.

¹²⁰ Goffredo di Milano, cardinale di San Marco, eletto papa il 25 ottobre 1241 col nome di Celestino IV.

un'altra¹²¹, finché, nel gennaio del 1242, a più di mezzo secolo dal suo inizio, la causa giungeva finalmente a soluzione: i rappresentanti del comune di Vada, citati per l'ennesima volta dall'arcivescovo, rinunciarono a costituirsi in giudizio e l'abate di San Michele in Borgo, giudice subdelegato di Innocenzo IV, confermò all'arcivescovo la proprietà del bosco di *Ascha* e della pastura della corte, con il diritto alla nomina dei «custodes, camparii, pecorarii, pedagerii et saltarii et cafagiarii»¹²². Benché avesse visto ancora una volta riconosciuti i diritti signorili rimastigli, Vitale preferì a questo punto venire a un accomodamento con gli abitanti del luogo e, dopo che il 16 marzo 1242 gli uomini di Vada tra i 16 e i 60 anni ebbero conferito il mandato ai consoli¹²³, concesse in feudo a costoro la selva con tutti i diritti connessi, esclusa però la pastura con i relativi redditi. I consoli prestarono il giuramento di fedeltà e le due parti si rimisero, finalmente, le liti e le controversie¹²⁴. L'annosa vicenda si era conclusa dunque con una soluzione di compromesso: se gli uomini di Vada avevano ottenuto l'uso del bosco, l'arcivescovo era riuscito a conservare la componente più rilevante delle antiche prerogative signorili, il diritto di affittare la pastura, utilizzata per la transumanza invernale degli ovini che, provenienti dall'Appennino reggiano, in numero di mille vi trascorrevano il periodo dal 1° novembre al 1° aprile¹²⁵.

Analoghi tentativi di eliminare o ridurre i diritti arcivescovili ebbero luogo negli stessi anni a Ricavo, nelle immediate vicinanze di Castel del Bosco. In questo caso, l'interesse della curia a conservare intatto il controllo della località era strettamente collegato alla sua posizione di importante crocevia di itinerari terrestri e fluviali: lì, infatti, attraversava l'Arno l'antica via di origine romana che collegava Pisa con Firenze e confluiva nel fiume il Cilecchio, il canale navigabile proveniente dal lago di Sesto. Al «pasagium de Ricavo» si trovava inoltre una dogana della Mensa arcivescovile presso la quale, almeno fin dalla prima metà del secolo XII, gli incaricati dell'arcivescovo riscuotevano il ripatico sulle imbarcazioni che, cariche di ferro e altre merci, risalivano l'Arno o la fossa del Cilecchio fino alla palude¹²⁶. Ora, di una parte di queste entrate, come di quelle provenienti dal ripatico di Bientina, si erano impadroniti alcuni residenti locali a partire già dal 1209, quando il rappresentante dell'arcivescovo Lotario, Viviano, si era visto costretto a intervenire presso il podestà Gottifredi Visconti perché, tramite i suoi delegati, raccogliesse la testimonianza di alcuni locali e, provata l'antica consuetudine della

¹²¹ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 129 e II, nn. 213 e 220.

¹²² *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, n. 231.

¹²³ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, n. 235.

¹²⁴ AAP, *Contratti*, n. 1, cc. 73r-75v; un'edizione in F. Famoos Paolini, *Atti della Mensa Arcivescovile di Pisa negli anni 1204-1245, al tempo degli arcivescovi Ubaldo Lanfranchi e Vitale*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1977-1978, rel. M. Luzzati, nn. 144-145.

¹²⁵ AAP, *Contratti*, n. 1, cc. 64v-65r, 82r, 86rv; un'edizione in Famoos Paolini, *Atti della Mensa Arcivescovile di Pisa* cit., nn. 124, 165, 176.

¹²⁶ Repetti, *Dizionario* cit., *ad vocem*.

curia, emanasse una sentenza favorevole al suo rappresentato¹²⁷. L'intervento del podestà era valso per il momento a por fine alla questione che si era però riproposta anni dopo, quando il nuovo arcivescovo, Vitale, aveva deciso di chiedere la restituzione del dovuto. La causa, iniziata nel marzo del 1227 con la citazione di Galgano del fu Manente «de Marti» e altri, rei di aver esatto i diritti di passaggio della corte, si protrasse fino a tutto il gennaio del 1231¹²⁸ coinvolgendo, uno dopo l'altro, «Gruverium, filium Ranieri comitis, Alferium quondam Guidalocci» e altri meno noti personaggi della società pisana del tempo: poca cosa rispetto ai quasi sessant'anni di durata di quella precedente, ma abbastanza per chiederci che cosa rendeva questo e altri simili contenziosi così difficili da risolvere.

È che i diritti di proprietà o di dogana, feudali o di livello, di cui si discuteva risalivano spesso a epoca incerta e che in mancanza di prove certe documentali occorreva ricorrere a quelle testimoniali: i testimoni spesso non ricordavano o riferivano solo per sentito dire. A ciò bisogna aggiungere che la concorrenza fra giurisdizioni diverse, quella laica e quella ecclesiastica, rendeva spesso difficile stabilire quale fosse l'organo competente e che la vicenda di cui narriamo si situa in un periodo in cui molti comuni versavano in ristrettezze finanziarie, rimediabili solo in parte coi proventi del contado. Le terre di proprietà dell'arcivescovato, i boschi, le peschiere, i diritti di dogana e di ripatico, esercitavano un'attrazione formidabile sulla popolazione locale in quanto potenziali fonti di entrata e così singoli cittadini, o magari intere comunità con la connivenza dei consoli, se ne appropriavano, finché il legittimo proprietario non decideva di rivendicarli. Nel caso della corte di Ricavo gli abusi duravano da trent'anni; furono pubblicamente riconosciuti da tutti i convenuti e i giudici non ebbero difficoltà ad emettere una sentenza favorevole a Vitale: Galgano, il fratello Dotto e gli altri furono costretti a rinunciare alla loro parte degli introiti della corte e a restituire all'arcivescovo quanto percepito nel frattempo.

Anche la lite col comune di Vico è un esempio dell'aspirazione degli enti locali a impossessarsi dei beni della chiesa e a scrollarsi di dosso il peso della signoria arcivescovile. Il processo verbale delle dichiarazioni rese dalle parti nel 1237 di fronte ai giudici delegati da Gregorio IX¹²⁹ consente di ricostruire con una buona dose di approssimazione l'antefatto che fu all'origine della vertenza: l'anno in cui «Uguicio da Caprona erat potestas communis de Vico» la cittadinanza si era impegnata, su richiesta del podestà, a contribuire, con propri uomini e mezzi, alla costruzione, nella parte alta del *castrum*, di un *edificium* destinato ad accogliere l'arcivescovo e il suo seguito quando avessero deciso di soggiornare in città. La presenza del presule e dei suoi "familiari" a Vico avrebbe dato lustro alla comunità e tanto era bastato, per il momento, a

¹²⁷ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 48.

¹²⁸ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, nn. 119, 120, 123-125, 145.

¹²⁹ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, n. 202; alla questione si riferisce anche il documento edito in *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 198.

giustificare l'iniziativa. La costruzione, dunque, era stata eseguita, riattando, probabilmente, una torre «*quae dicitur S. Marie*», posta nelle vicinanze della chiesa di San Michele e già di proprietà dell'arcivescovato. Ma, col trascorrere del tempo, l'impegno che la comunità si era assunta si era dimostrato gravoso, le visite dell'arcivescovo, che al soggiorno nella torre di Santa Maria preferiva quello nel più comodo e sontuoso palazzo di Calci, si erano diradate e i vicaresi erano giunti al punto da considerare quella costruzione una cosa loro e come tale suscettibile di uso pubblico. Così, quando se n'era presentata l'occasione (la visita pastorale in Sardegna), alcuni di loro, sobillati da un certo «*Petrus Tepertinge*», se ne erano appropriati, suscitando la reazione di Vitale. Si trattava, infatti, di un gesto altamente simbolico, il cui significato non era sfuggito all'arcivescovo, come dimostra l'accusa mossa all'ispiratore dell'impresa di aver detto, in quell'occasione, «*quod fieret publicum instrumentum de apprehensione quam facere volebat de dicta turri*»: impossessandosi della torre e della vicina piazza di Santa Maria, gli abitanti del comune volevano ribadire la loro insofferenza nei confronti dei diritti di giurisdizione esercitati dai vescovi pisani da quando, nel 1129, avevano acquistato dall'abate del monastero di Marturi i beni già obertenghi posti nel castello e nella corte di Vicopisano. Fra quei diritti rientrava anche quello di placito, già contestato dai consoli del comune. Nel corso dell'udienza, il procuratore Ventura cercò in tutti i modi di far riconoscere al sindaco di Vico che la torre e la piazza antistante appartenevano al presule per diritto di proprietà; Ruggero gli oppose il buon diritto del suo comune basato sul fatto che la torre si trovava «*in castro et iurisdictione dicti castris de Vico*». Così, udite le rispettive richieste, l'abate di Marturi e il preposto di San Giminiano aggiornarono la causa al 1° agosto e poi al 27 agosto e al 1° ottobre. Ma, prima che le parti si presentassero nuovamente in giudizio, il giudice Guidalotto da Poggibonsi interpose i propri uffici, proponendo all'arcivescovo di concludere in via amichevole la controversia¹³⁰. Non sappiamo quale sia stata la risposta di Vitale, ma tutto lascia supporre che proprio così sia avvenuto. Fin qui la difesa della *libertas ecclesiastica*.

Il governo della diocesi, tuttavia, non poteva ridursi alla semplice conservazione dei beni acquisiti; compito dell'arcivescovo era anche quello di accrescerne la ricchezza per garantirne l'indipendenza e assicurare l'assistenza ai fedeli. Finì in parte diversi ebbe, dunque, l'attività che Vitale svolse *infra muros civitatis*. Qui, a nord-ovest dell'antica cinta muraria, nella zona anticamente detta *Catallo* ma che a partire dalla seconda metà del secolo XII sarebbe stata sempre più spesso definita di Ponte¹³¹, i vescovi pisani avevano sempre svolta un'intensa attività di acquisizione di terreni appartenenti a privati, allora prevalentemente destinati a orti, evidenziando una precisa volontà di accorpamento patrimoniale¹³². A maggior ragione, l'interesse per

¹³⁰ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, n. 203. Si veda anche Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., pp. 75-78.

¹³¹ Garzella, *Pisa com'era* cit., p. 191.

¹³² Garzella, *Pisa com'era* cit., p. 81.

quelle terre era cresciuto dopo il 1155 (1156, secondo il computo pisano), quando tutta l'area compresa fra il *Catallo* a nord, il *Paludozari* a sud e l'attuale via Santa Maria era stata inglobata nella nuova cinta muraria, divenendo così immediatamente lottizzabile¹³³. Sul momento, a trarre vantaggio dalla situazione erano stati soprattutto alcuni enti ecclesiastici di antica istituzione che, come San Nicola, disponevano di proprietà immobiliari nelle adiacenze dell'antica carbonaria (il fossato difensivo che correva esternamente alle vecchie mura) e, con loro, alcuni privati appartenenti alle famiglie della prima aristocrazia comunale ben insediate nella zona. Anche l'arcivescovato però si era ben presto attivato, prima per recuperare beni precedentemente allivellati a privati, poi per acquisire nuove proprietà. E sulla strada intrapresa al tempo della presenza in Pisa di Ubaldo si erano mossi, negli anni seguenti, anche i suoi immediati successori. Tra il 1218 e il 1252, per esempio, nel periodo che coincide con l'arcivescovato di Vitale, almeno quattro *chartae* lasciano intravedere l'interesse della curia per quello che era ormai divenuto il quartiere di Ponte. La prima, datata 1226, riconosceva all'arcivescovo il dominio utile sopra «quedam hedificia seu superficies domorum, que fuerunt Vecchii, olim nuntii Pisani communis, que sunt posita super terra Pisani archiepiscopatus, in parrochia Sancti Salvatoris de Ponte»¹³⁴, cioè una zona assai prossima alla sede dell'arcivescovato e nella quale si trovava pure il terreno sul quale, dieci anni dopo, lo stesso arcivescovo avrebbe costituito, «[pro] Albertino dicto Mechezino, unam superficiem domus» al prezzo di 7 lire¹³⁵. Le altre due testimonianze sono rappresentate da due *chartae venditionis* con le quali Ranieri di Barone di Filippo e Cortevecchia del fu Ildebrandino *Rogne*, della casata dei Gualandi, vendevano a Vitale due «superficies domus murorum et lignaminis et plastrarum», entrambe poste «in parrochia sancti Georgii de Ponte», cioè di nuovo in una zona prossima alla sede dell'arcivescovato e all'attuale piazza del Duomo¹³⁶. Si tratta di dati che non potevano essere ignorati in uno studio dedicato, tra l'altro, alla gestione economica del patrimonio ecclesiastico e che confermano l'ipotesi di un interessamento precoce dell'arcivescovato per l'antica area suburbana di *Catallo*, ora inglobata nelle mura cittadine e quindi apprezzabile per fini speculativi.

In conclusione, le vicende dei comuni di Vada, Ricavo e Vico dimostrano che le proprietà e i diritti dell'arcivescovato erano messi in discussione un po' dovunque nel corso di quegli anni e che la difesa del patrimonio ecclesiastico rappresentò uno degli obiettivi principali di Vitale. Questo obiettivo venne perseguito attraverso pochi ma fidati collaboratori ai quali fu data istruzione di operare in due distinte direzioni: da un lato, il recupero, quando possibile, dei diritti perduti; dall'altro un'oculata politica di "concessioni" volta a contenere i danni creati di certe situazioni. Nello stesso tempo, l'arcivescovo si

¹³³ Garzella, *Pisa com'era* cit., pp. 163 sgg.

¹³⁴ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 113.

¹³⁵ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., I, n. 184.

¹³⁶ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II, nn. 248 e 274.

adoperava per completare l'opera di accorpamento patrimoniale iniziata dai suoi predecessori e acquisiva alla Mensa arcivescovile la proprietà di quelle aree che l'ampliamento della cinta muraria e la spinta all'urbanizzazione rendevano immediatamente lottizzabili.

3.5. *La cura animarum*

Dell'attività pastorale di Vitale sono rimaste poche tracce nella documentazione pisana e comunque nulla di paragonabile alle costituzioni senesi del 1227¹³⁷ o a quelle emanate più tardi, per la stessa Pisa, da Federico Visconti di Ricoveranza¹³⁸. Nulla, però, autorizza a ritenere che il presule abbia mostrato disinteresse per lo stato della diocesi, coinvolto come fu nelle vicende politiche cittadine. La chiesa pisana, infatti, era certamente bisognosa di correzioni per il grande disordine istituzionale in cui versava il servizio religioso: i già citati statuti sinodali del 1258, con il loro richiamo alla necessità di assicurare l'officiatura e l'amministrazione dei sacramenti, la condanna dell'uso spregiudicato che molti parroci facevano dei beni delle chiese e della loro partecipazione alle congiure cittadine, considerati retrospettivamente, offrono una testimonianza preziosa dello stato in cui versava la diocesi. Ed è logico ritenere che Vitale, sollecitato, come gli altri vescovi toscani, da Onorio III a intervenire sul clero perché si conformasse alle disposizioni conciliari sulla custodia delle specie eucaristiche e sul decoro delle suppellettili sacre¹³⁹, non abbia trascurato questo aspetto dei suoi doveri pastorali. Nel 1221 e nel 1240, in effetti, convocò due sinodi diocesani che diedero adito a contestazioni da parte dell'*élite* ecclesiastica locale, si può presumere per i provvedimenti che vi dovevano essere adottati¹⁴⁰. Ma le testimonianze dirette dei suoi interventi sul clero, si trattasse di sinodi o di visite a chiese e monasteri, sono poche e troppo frammentarie per ricostruirne con interezza l'operato. Sicuramente, una delle sue preoccupazioni dovette essere quella di assicurare l'officiatura delle chiese e il regolare funzionamento della rete parrocchiale se il 18 maggio del 1230, accogliendo le richieste del camerario Giovanni e di Bandino, annullava la decisione con cui il pievano di Vico, Federico, «clericis eiusdem ecclesiae penitus inrequisitis», accoglieva in Capitolo il prete Guido già titolare di un beneficio in una chiesa curata: l'impossibilità dell'eletto di garantire la residenza avrebbe arrecato, a suo avviso, un grave pregiudizio sia ai parrocchiani di San Lorenzo di Treggiaria che alla stessa pieve¹⁴¹. Tre giorni

¹³⁷ Per le costituzioni del 1227 del vescovo senese Bonfiglio, contemporaneo di Vitale, si veda Pellegrini, *Chiesa e città* cit., pp. 210-223.

¹³⁸ Per gli statuti sinodali fatti approvare nel 1258 da Federico Visconti di Ricoveranza si veda *Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti* cit., pp. 1079-1083.

¹³⁹ Si tratta della lettera *Si manna quod* del 4 dicembre 1223 (*Regesta Honoris papae III* cit., n. 4588).

¹⁴⁰ ASPI, *Diplomatico Colletti*, 1221 febbraio 26 e *Diplomatico Roncioni*, 1240 marzo 1°.

¹⁴¹ ASPI, *Miscellanea*, 1230 maggio 18.

dopo, ancora Vitale, scelto come arbitro nella lite che opponeva il presbitero Gerardo al chierico Bonaccorso per la cappellania di San Donato di Buti, cassava entrambe le nomine «quia ad electionem factam» si legge nella motivazione della sentenza «non fuerunt omnes requisiti ad quos pertinebat ius eligendi»¹⁴², dimostrando che anche il rispetto dei diritti di patronato rientrava nei suoi doveri di vescovo. Mentre nel febbraio del 1241, contro il parere del Capitolo, annullava l'elezione a canonico del cappellano di San Bartolomeo, Gallo, perché, pur detenendo un beneficio con cura d'anime, non aveva ancora ricevuto gli ordini sacri¹⁴³.

Dirimere le controversie che sorgevano tra monasteri e chiese in ordine ai rispettivi diritti di giurisdizione fu un altro compito che Vitale fece proprio. Nel gennaio del 1245, per esempio, scoppiò una lite fra l'abate di San Felice e il pievano di Vada, per la sepoltura di due abitanti del luogo. Questi avevano disposto per testamento un consistente lascito a favore del monastero a condizione di potervi essere seppelliti, ma il pievano, forte dei diritti che gli derivavano da un antico *laudamentum*, ne aveva sottratto i corpi, inumandoli nel cimitero della chiesa. Di qui la vertenza, con l'abate che chiedeva la restituzione dei corpi «et omnes oblationes factas a predictis defunctis» e il pievano Gerardo che da un lato gli opponeva l'arbitrato del vescovo Villano (in base al quale chiunque risiedesse a Vada doveva essere sepolto nel cimitero annesso alla chiesa) e dall'altro lo accusava di simonia. La sentenza che Vitale pronunciò in quell'occasione fu conforme al ruolo che gli era stato assegnato di custode e arbitro della chiesa cittadina: poiché

per laudamentum sententiatum est a predecessore nostro (...) Villano ut plebanus non invadat populum abbacie, nec abbas vel monachi populum plebis, recipiendo ad sepulturam vel ad officia divina, ut predicta firmiter permaneant (...) arbitramur atque laudamus ut predicta duo corpora defunctorum que sepulta sunt apud plebem, ibidem remaneant et deinceps, si moriuntur in domibus que sunt de parrochia abbacie, tam domini quam servientes in dictis domibus habitantes apud suprascriptum monasterium sine contradictione qualibet sepeliantur. Omnes autem novitii, id est qui de novo ad habitandum Vadam venerunt nova domicilia inhabitaturi intra confinia plebis sint de parrochia ipsius plebis et apud ipsam plebem, cum decesserint, sepeliantur¹⁴⁴.

In questo modo si assicuravano alla parrocchia i proventi di quelle sepolture e i lasciti dei futuri residenti e al monastero quelli di chi già risiedeva entro i suoi confini.

Quanto alla promozione di nuovi edifici culturali, non risulta che l'arcivescovo abbia contribuito nei lunghi anni del suo mandato alla fondazione di nuove chiese e monasteri, tranne che, marginalmente, a quella del nuovo oratorio di San Donnino. Il grande sviluppo della rete parrocchiale, avvenuto il secolo precedente, rendeva forse superflua la fondazione di nuovi centri

¹⁴² ASPI, *Miscellanea*, 1230 maggio 21.

¹⁴³ ACP, *Mensa*, reg. 1, fasc. 1, c. 61r.

¹⁴⁴ ASPI, *Miscellanea*, 1245 gennaio 25.

religiosi, ma l'assenza di iniziative in questo campo non può essere taciuta, sia che la si voglia interpretare come il frutto di una scelta intesa a evitare pericolosi turbamenti nei rapporti con le parrocchie, sia che la si voglia mettere a confronto con l'attivismo dei suoi predecessori. Il suo unico contributo in tal senso fu una «concessio transferendi ecclesiam» del 22 marzo 1252 con la quale, su richiesta del priore di San Donnino, Gabriele, autorizzava la costruzione della nuova chiesa e del nuovo monastero benedettino in luogo diverso da quello in cui si trovava. Il priorato, infatti, era sorto, inizialmente, nei primi anni del secolo XIII, sul lato occidentale «carrarie pontis veteris», in località Quattro Vie, e quindi in un'area soggetta all'influenza della chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. L'abate vallombrosano aveva dato, allora, il suo consenso alla costruzione (1242), ma aveva preteso le consuete garanzie per i diritti parrocchiali e di sepoltura appartenenti al monastero e così per circa un decennio i monaci di San Donnino gli avevano prestato, «in signum reverentie et honoris», un censo annuo di una libbra di cera¹⁴⁵. L'edificio in cui risiedevano era, però, una costruzione modesta che divenne ben presto insufficiente ad accogliere tutti i fedeli, sicché nel 1252 il priore Gabriele decideva di trasferire l'intero complesso sull'altro lato della strada. Fu a questo punto che Vitale intervenne nella vicenda, autorizzando il trasferimento e la creazione di una nuova chiesa da dedicare «ad honorem beate Marie ad Martires et sancti Donnini et Venantii et aliorum sanctorum»¹⁴⁶. Poiché era già infermo, non poté partecipare alla cerimonia della posa della prima pietra, cui presenziò il presbitero Ricovero: era il 22 marzo 1252 e quella «concessio transferendi ecclesiam» fu uno degli ultimi atti di Vitale.

4. Conclusioni

Due eventi significativi precedono immediatamente l'episcopato di Vitale: la grande riforma istituzionale voluta da Innocenzo III, volta a creare un "sistema chiesa"¹⁴⁷ di cui erano colonne portanti gli ordinari diocesani e, a livello locale, la rottura della tradizionale collaborazione tra Pisa e Roma nella difesa dei territori d'oltre mare del *patrimonium beati Petri*. Come influirono sul concreto operare dell'arcivescovo questi due avvenimenti?

Una prima considerazione da fare è che, per quanto coinvolto nelle vicende politiche cittadine, Vitale incarnò per certi aspetti l'ideale di vescovo "illuminato" proposto dal IV Concilio lateranense con le costituzioni n. 11 e

¹⁴⁵ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II (1238-72), n. 233, 1242 gennaio 24-febbraio 5.

¹⁴⁶ *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII* cit., II (1238-72), n. 283, 1252 marzo 22.

¹⁴⁷ L'espressione è mutuata da G. Rossetti, *La pastorale nel IV lateranense*, in *La pastorale della chiesa in Occidente dall'età ottoniana al concilio lateranense IV*. Atti della quindicesima settimana internazionale di studio, Mendola 27-31 agosto 2001, Milano 2004, pp. 197-222 (estratto). Della stessa autrice, che ringraziamo per averci consentito la consultazione, si veda anche *Il ruolo dell'episcopato nel piano di riforma di Innocenzo III* cit.

30: si adoperò perché chierici e canonici si dotassero di una preparazione adeguata, favorendo l'ingresso in Capitolo di sei nuovi *magistri*¹⁴⁸, e si valse della competenza giuridica acquisita durante il soggiorno bolognese per districare la complicata matassa dei "diritti minori" che gravavano da tempo sui beni di proprietà della chiesa; ne recuperò gran parte e non esitò a sacrificare all'obiettivo della *libertas ecclesiae* gli stessi rapporti coi canonici. Finalmente, non trascurò la missione pastorale affidatagli, convocando, per il 1221 e poi per il 1240, due sinodi diocesani secondo le istruzioni impartite dal Concilio generale. È difficile non riconoscere in questo triplice impegno la volontà di dare esecuzione alle parole d'ordine di Innocenzo III: istruzione e formazione del clero in cura d'anime, difesa della *libertas ecclesiastica* e applicazione, attraverso i sinodi provinciali e diocesani, delle direttive di quello generale.

La seconda considerazione riguarda i rapporti col Capitolo. Quando nel 1218 il nuovo arcivescovo venne finalmente consacrato, i rapporti dei presuli pisani col loro clero avevano raggiunto un punto tale di tensione che le sue primissime iniziative si erano scontrate con l'opposizione decisa dei canonici. Ci riferiamo alle vicende sopra ricordate connesse con la nomina dell'Operaio del battistero e la giurisdizione sulle pievi urbana e di Arena, che avvelenarono per anni i rapporti fra i vertici della diocesi locale. Alla fine, però, questi motivi di tensione furono superati, grazie all'intensa attività di recuperi portata avanti da Vitale. Nel 1258, infatti, sei anni dopo la sua morte, i canonici pisani celebrarono solennemente l'anniversario della sua dipartita, dimostrando, in tal modo, che, negli ultimi anni, l'arcivescovo era infine riuscito a ricucire i rapporti col Capitolo¹⁴⁹. L'eredità che Vitale lasciò, dunque, al suo immediato successore fu qualcosa di completamente diverso da quella che aveva trovata. Quella che era stato chiamato a "gestire", infatti, era una metropoli ecclesiastica che i lunghi anni di disinteresse dei suoi predecessori e l'avidità dei privati avevano sensibilmente depauperata; in cui gli anni trascorsi dalla morte del predecessore, Lotario, avevano visto crescere il ruolo del Capitolo come amministratore pro-tempore del patrimonio ecclesiastico e dove la confusione dei ruoli di vescovo e canonici lasciava presagire una gestione difficile. Al momento del passaggio delle consegne la situazione era completamente cambiata: l'arcivescovo aveva recuperato nella sua interezza il ruolo di capo della chiesa cittadina nonostante l'opposizione del Capitolo; aveva ribadito il

¹⁴⁸ Si tratta di «magister Rainerius Vaperlocti da Cascina» (ACP, *Transunti*, VI, n. 993, 1239), «magister Gaitanus Pisanus canonicus» (V, n. 844, 1218), «magister Ventura» (V, n. 849, 1219), «magister Malpilius Pisanus canonicus» (V, n. 908, 1228), «magister Guido Pisanus canonicus» (VI, n. 989, 1236) e «magister Octavianus» (V, n. 876, 1224).

¹⁴⁹ «Feria III. In caulibus denarios XVI. Item in oleo nichil quia incepimus habere de oleo domus. Item in ovis pro turtis quas fecimus pro anniversario bone memorie domini Vitalis pisani archiepiscopi soldos III. Item in nucellis et pomis pro eodem anniversario soldos II»: cfr. ACP, B. 4/1 (Entrate e uscite del capitolo: 1258 c.-1259 c.) e A. Cinquegrani, *Il registro delle entrate e delle uscite della canonica di Pisa (1259-59): l'attività e la vita quotidiana di un collegio ecclesiastico nel medioevo*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2000-2001, rel. M. Ronzani, p. 117.

principio dell'intangibilità del patrimonio ecclesiastico e recuperato molti dei beni che gli erano stati sottratti e, finalmente, aveva integrato il Capitolo con un opportuno numero di *magistri*. Dove non era riuscito era stato nel riconquistare alla chiesa locale e alla città che rappresentava la fiducia della Sede apostolica. Ma qui erano entrate in gioco le vicende politiche di quegli anni, dalle quali discende una terza e ultima considerazione.

L'adesione alla politica sarda dei Visconti è la dimostrazione della passione civica che animò Vitale e, insieme, il motivo principale dei suoi conflittuali rapporti con la Sede apostolica romana. Concepita negli anni del canonicato e del primo tentativo dei Visconti di assicurarsi il controllo del gallurese per vie diplomatico-matrimoniali, la scelta di sposare la causa dell'espansione territoriale in Sardegna si fece convinta negli anni dell'episcopato, passando, nel tempo, per successive quanto clamorose iniziative di "ribellione" di cui si rese protagonista l'arcivescovo: il rifiuto di scomunicare Ubaldo dopo che quest'ultimo aveva volutamente ignorato l'invito del pontefice a ritirare dall'isola gli armati che vi aveva lasciato; la decisione di ignorare l'interdetto lanciato contro la città continuando a celebrare nella chiesa maggiore e quella di appoggiare sostanzialmente la candidatura del Visconti alla sua seconda podesteria. La stessa visita pastorale in Sardegna, decisa dopo un infruttuoso incontro romano con Onorio III inteso a ottenere la conferma degli antichi privilegi degli arcivescovi pisani sull'isola, va letta e interpretata come il tentativo di ribadire il primato cittadino sui giudicati di Torres e Arborea. Si trattò di scelte che costarono a Vitale la disapprovazione di Onorio III e di Gregorio IX, la privazione dei diritti di primazia e legazia sulla Sardegna e, quando i rapporti fra il comune e la *pars Vicecomitum* si alterarono, anche un certo isolamento politico. Non è un caso che la pacificazione del 1237 sia stata predisposta e guidata dal domenicano Gualtieri e che in quell'occasione Vitale sia stato presente sì con tutta la sua dignità e autorità di arcivescovo, ma non come protagonista dell'accordo. Per il decennio successivo al 1240, non abbiamo notizie dei suoi rapporti con Innocenzo IV, ma c'è da supporre che non siano stati buoni, stante l'offesa arrecata alla chiesa dai noti fatti del Giglio: l'atteggiamento filoimperiale di Pisa non era mai venuto meno nel corso di quegli anni, nonostante le minacce romane, e il suo arcivescovo era troppo pisano e troppo poco romano per poter meritare la fiducia di Innocenzo IV.

[Q]UANT(us) ERAT PAT(er) ISTE PUTAS DU(m) TRA(n)SIIT EQUOR
 [I]NCLITA PRIMATIS OSTENDENS CORNUA SARDIS
 [DENIQUE TURRIS ERAT NULLO CONCUSSA PAVORE].

Gli ultimi versi dell'epitaffio¹⁵⁰ sono il giusto suggello alla sua vicenda.

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, nota 22.